

Papa Gregorio Magno e gli ebrei di Sicilia

L'epistolario di papa Gregorio Magno ha un grande valore documentario per quanto attiene alla presenza giudaica in Occidente sullo scorcio del VI secolo: in questa fonte vi sono infatti diversi riferimenti agli ebrei che vivevano in Italia, Sicilia, Sardegna, Gallia e Spagna.¹ Delle ventotto lettere che papa Gregorio inviò in queste aree geografiche negli anni del suo pontificato (590-604), in merito a questioni relative agli ebrei, ben dodici riguardano la Sicilia.² Un dato sicuramente assai significativo, sul quale si dovrà riflettere in questa indagine tenendo conto degli elementi che emergeranno dall'esame delle epistole, per capire se si tratti di un fatto solamente casuale o sia motivato piuttosto da situazioni peculiari dell'Isola: rapporti

¹ Nella citazione delle lettere si seguirà l'edizione *S. Gregorii Magni Registrum epistularum I-XIV*, ed. D. Norberg, CCSL 140-140A, Turnhout 1982, con la traduzione a cura di V. Recchia, *Lettere*, Opere di Gregorio Magno V/1-4, Città Nuova Editrice, Roma 1996-1999 [= *Ep./Epp.*]. Per le altre opere di papa Gregorio, anch'esse tradotte nella collana Opere di Gregorio Magno edita da Città Nuova Editrice, si farà riferimento ai volumi della Patrologia Latina: *XL Homiliarum in Evangelia libri duo*, PL 76 [= *Hom. in evang.*]; *Homiliarum in Ezechielem prophetam libri duo*, PL 76 [= *Hom. in Ez.*]; *Moralium libri, sive expositio in librum in B. Iob*, PL 75 [= *Mor.*]; *Regulae pastoralis liber*, PL 77 [= *Reg. past.*].

² *Epp.* I 34. 42. 45. 66. 69; II 45. 50; III 37; IV 9. 21. 31; V 7; VI 29. 30; VII 21. 41; VIII 21. 23. 25; IX 38. 40. 105. 196. 214. 216. 229; XIII 1. 13. Per una rassegna sintetica di queste lettere si rinvia a B. BLUMENKRANZ, *Les auteurs chrétiens latins du Moyen Âge sur les juifs et le judaïsme*, Paris 1963 (rist. Paris-Louvain 2007), pp. 73-84, e a S. SIMONSOHN, *The Apostolic See and the Jews*, vol. I, *Documents 402-1401*, Toronto 1988, pp. 4-15. È opportuno precisare che nelle sue epistole papa Gregorio utilizzava indifferentemente i termini 'ebrei' e 'giudei' per indicare quanti appartenevano al popolo ebraico, distinguendoli però dai 'samaritani' (*Epp.* VI 30; VIII 21), quantunque anch'essi fossero della stessa etnia. Siffatta distinzione ricorreva nella stessa legislazione imperiale: *Codex Theodosianus*, in *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, edd. Th. Mommsen - P. M. Meyer, Berlin 1970² [= *Cod. Theod.*], XVI 8; *Leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, in *Theodosiani libri XVI...* cit. [= *Nov. Theod.*], III 1-2; *Codex Iustinianus*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Krueger, vol. II, Berlin 1963² [= *Cod. Iust.*], I 5; *Novellae Iustiniani*, in *Corpus Iuris Civilis*, edd. R. Schoell - G. Kroll, vol. III, Berlin 1963² [= *Nov. Iust.*], CXXXI 14, 1. Per questa terminologia nelle fonti letterarie e giuridiche cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, 2 voll., Paris 1914, vol. I, pp. 172-179; A. M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, 2 voll., Milano 1987-1988.

conflittuali fra le comunità giudaiche e la Chiesa tali da richiedere gli interventi della corte pontificia oppure solamente una presenza più numerosa di ebrei, che avrebbe necessitato di una particolare attenzione da parte del pontefice per le sue implicazioni di carattere religioso, economico e sociale.

Va detto comunque, in via preliminare, che da altre indagini condotte attraverso l'epistolario gregoriano è emersa la sollecitudine con cui papa Gregorio guardava alla Sicilia, l'unica provincia che in quei tempi così critici, grazie alla resa delle sue terre, assicurava l'approvvigionamento granario dell'Italia travagliata dalle incursioni e dalle depredazioni dei Longobardi e poco tutelata dall'imperatore bizantino, interessato più a esazioni fiscali gravose che a interventi concreti di sostegno militare e finanziario. L'Isola inoltre poteva vantare una rassicurante tranquillità restando estranea al pericolo di un'invasione nemica, motivo per il quale era diventata l'asilo privilegiato di nobili e di quanti altri fuggivano dalla penisola come pure da altre zone del Mediterraneo, da dove giungevano notizie di morie, guerre e pestilenze che facevano presagire l'imminente fine del mondo.³

Trattando degli ebrei in diverse circostanze e per vari motivi, papa Gregorio offre uno spaccato della popolazione ebraica della Sicilia nel tardo VI secolo. Le questioni da lui affrontate sono essenzialmente di natura religiosa, giuridica ed economica: libertà di culto, evangelizzazione, rapporti con la Chiesa, situazioni debitorie, illeciti, affari commerciali, possesso e traffici di schiavi. Per una corretta interpretazione dei provvedimenti adottati in Sicilia e delle indicazioni date ai suoi interlocutori al fine di risolvere i problemi che di volta in volta venivano sottoposti alla sua attenzione, si dovrà prendere in considerazione la politica religiosa che mise in atto anche in altre aree geografiche.⁴ Non si potrà prescindere, inoltre, dall'esame delle vi-

³ Per questi aspetti si rinvia a R. RIZZO, *Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia* (Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali, 8), Palermo 2008.

⁴ Per l'atteggiamento di papa Gregorio nei confronti degli ebrei cfr. V. TIOLLIER, *Saint Grégoire le Grand et les Juifs*, Brignais 1913; S. KATZ, *Pope Gregory the Great and the Jews*, in «Jewish Quarterly Review» 24 (1933-1934), pp. 113-136; G. DAMIZIA, *Lineamenti di Diritto Canonico nel «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno*, Roma 1949, pp. 53-56 (con riferimenti al diritto canonico); S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei in Occidente tra Antichità e Medioevo. La testimonianza di Gregorio Magno*, in «Quaderni Medievali» 8 (1979), pp. 12-43; *Teoria e pratica pastorale nelle opere di Gregorio Magno*, in *Grégoire le Grand. Chantilly. Centre culturel Les Fontaines 15-19 septembre 1982. Actes publiés par J. Fontaine - R. Gillet - S. Pellistrandi*, Paris 1986, pp. 181-190; L. CRACCO RUGGINI, *Grégoire le Grand et le monde byzantin*, in *Grégoire le Grand...*, cit., pp. 83-94, alla p. 88 e alla p. 93 nota 40; E. BÄMMEL, *Gregor der Grosse und die Juden*, in *Gregorio Magno e il suo tempo. Atti del XIX Incontro di studiosi dell'antichità cristiana in collaborazione con l'École Française de Rome, Roma 9-12 maggio 1990* (Studia Ephemeridis «Augustinianum», 33), 2 voll., Roma 1991, vol. I, pp. 283-291; N. SCALISI, *Gregorio Magno e le comunità ebraiche in Sicilia*, Palermo 1991; S. SIMONSOHN, *La Sede apostolica e gli ebrei della Sicilia*, in G. BUSI (a cura di), *We-Zo't Le-Angelo. Raccolta di studi giudaici in memoria di Angelo Vivian*, Bologna 1993, pp. 511-526, alle pp. 511-513; *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia*, Roma 2011, pp. 25-26; R. RIZZO, *Persistenze pagane nel Mediterraneo occidentale fra VI e VII secolo* (Mythos, 10), Palermo 2002, pp. 134-136, pp. 142-143; G. DAHAN, s.v. *Ebrei*, in *Enciclopedia gregoriana. La vita, l'opera e la fortuna di Gregorio Magno* (Archivum Gregorianum, 15), a cura di G. Cremascoli - A. Degl'Innocenti, Firenze 2008, pp. 98-99; G. CREMASCOLI, *Pagani, ebrei ed eretici nel «regimen ani-*

genti leggi imperiali concernenti gli ebrei, liberi, sì, di esercitare il loro credo religioso e tutelati in caso di interventi illegali nei loro confronti, ma sempre comunque definiti una «setta superstiziosa»⁵ e con forti limitazioni nei diritti, come l'interdizione dagli onori e dalle cariche pubbliche e militari.⁶

Uno dei problemi più importanti affrontati in Sicilia da papa Gregorio fu la conversione degli ebrei al cristianesimo soprattutto di quelli che lavoravano in gran numero nelle masse ecclesiastiche in qualità di coloni come consentito dalla legge.⁷ Nell'estate del 592 inviò una lunga missiva al suddiacono Pietro, rettore del *patrimonium sancti Petri* siciliano,⁸ per dargli una serie di disposizioni in ordine all'amministrazione ecclesiastica.⁹ Una delle prime questioni trattate in questa lettera era proprio la presenza numerosa di giudei nei possedimenti della Chiesa: a chi di loro avesse espresso la volontà di aderire alla fede cristiana il papa disponeva che fosse rimesso *aliquantum pensi*, vale a dire una parte del fitto che doveva all'amministrazione ecclesiastica. La sua speranza era che anche altri, sollecitati da questo beneficio, facessero altrettanto.¹⁰

Stessi provvedimenti suggerì due anni dopo, nell'ottobre del 594, al diacono Cipriano che era succeduto al suddiacono Pietro nell'amministrazione del patrimonio

marum» di Gregorio Magno, in A. ISOLA (a cura di), *Gregorio Magno e l'eresia tra memoria e testimonianza. Atti dell'incontro di studio delle Università degli Studi di Perugia e di Lecce con la collaborazione della Fondazione Ezio Franceschini e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Perugia 1-2 dicembre 2004* (Archivum Gregorianum, 16), Firenze 2009, pp. 17-31.

⁵ *Cod. Theod.* XVI 8 e 9; *Cod. Iust.* I 9, 8; I 10. Cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3 voll., Milano 1952-1954, vol. I, p. 337. Anche papa Gregorio definiva gli ebrei una setta superstiziosa (*Epp.* IV 21; VI 29) così come i samaritani (*Ep.* VIII 21).

⁶ *Cod. Theod.* XVI 8, 24 del 418; *Nov. Theod.* III 2 del 438; *Cod. Iust.* I 9, 18 del 439. Per la legislazione imperiale anti giudaica si rimanda a J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. I, pp. 160-172, pp. 233-238; B. BIONDI, *Il diritto romano...*, cit., vol. I, pp. 266-267; A. M. RABELLO, *The Legal Condition of the Jews in the Roman Empire*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, vol. II.13, Berlin-New York 1980, pp. 662-762, alle pp. 729-731; *Giustiniano, ebrei e samaritani...*, cit., vol. II, pp. 693-696; L. CRACCO RUGGINI, *Pagani, ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico*, in *Gli Ebrei nell'Alto Medioevo. Atti della XXVI Settimana di studio del CISAM, Spoleto 30 marzo - 5 aprile 1978*, 2 voll., Spoleto 1980, vol. I, pp. 3-117; L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985, pp. 118-125; R. SORACI, *Ius, aequitas e trasparenza amministrativa in Gregorio Magno*, in L. GIORDANO (a cura di), *Gregorio Magno. Il maestro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia. Atti del Convegno, Vizzini 10-11 marzo 1991*, Catania 1992, pp. 47-84, alle pp. 55-59.

⁷ La legge permetteva agli ebrei di lavorare come coloni nelle terre della Chiesa ma imponeva loro il divieto di acquistarle o prenderle in affitto (*Nov. Iust.* CXXXI 14, 1). Sul colonato nei possedimenti ecclesiastici cfr. V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola* (*Verba seniorum*, 8), Roma 1978, pp. 60-68.

⁸ Cfr. R. RIZZO, *Prosopografia siciliana nell'epistolario di Gregorio Magno*, Roma 2009 [*Pros. Sic.*], s.v. *Petrus*¹, pp. 89-90.

⁹ Sul patrimonio ecclesiastico siciliano si veda R. RIZZO, *Papa Gregorio Magno...*, cit., p. 77, cui si rinvia anche per la bibliografia sull'argomento.

¹⁰ *Ep.* II 50.

ecclesiastico siciliano.¹¹ Poiché era venuto a conoscenza che nelle tenute della Chiesa c'erano degli ebrei che non volevano in nessun modo convertirsi, come soluzione chiedeva a Cipriano di inviare delle lettere in tutti i possedimenti ecclesiastici dove, appunto, vivevano questi ebrei e di promettere a nome suo, in deroga alla norma, la diminuzione del canone del podere (*onus possessionis*) a chi di loro si fosse convertito. La riduzione andava fatta in questa misura: se l'imposta (la *pensio*) ammontava a un solido, se ne doveva condonare un terzo, se invece era di tre o quattro solidi ne andava rimesso uno intero. Il papa lasciava comunque ampia libertà al diacono Cipriano nel caso in cui avesse voluto alleggerire ancora di più il peso degli oneri a quanti abbracciavano la fede cristiana; nel contempo però gli raccomandava di non ledere troppo i profitti della Chiesa, assicurandolo comunque che un'eventuale decurtazione maggiore non sarebbe stata inutile se si conducevano gli ebrei a Cristo. Era comunque pienamente consapevole del fatto che molti di loro si sarebbero convertiti solo perché mossi da un vantaggio economico e non per sincera convinzione, ma agiva con lungimiranza nella fondata speranza che almeno i loro figli, cresciuti in una famiglia già cristiana, sarebbero stati battezzati con maggiore devozione. E chiocava questa sua riflessione ribadendo che in vista del guadagno di molte anime a Cristo non era per nulla gravoso per la Chiesa perdere il denaro delle rendite terriere.¹²

Dalle disposizioni di papa Gregorio si intuisce facilmente che la remissione di una parte del fitto, da lui promessa attraverso il suddiacono Pietro nel 592, non fosse stata un incentivo economico sufficiente a convincere tutti i coloni ebrei a sposare la fede cristiana. A distanza di due anni, infatti, di fronte alla loro resistenza egli si trovò costretto a mettere in atto un intervento più incisivo diminuendo l'onere di imposta terriera nella misura di 1/3 a quanti si fossero fatti cristiani. Come chiari al diacono Cipriano, si trattava di un provvedimento preso in via del tutto eccezionale, che avrebbe comportato per la Chiesa gravi perdite sul piano economico, ma il vantaggio di avere conquistato molte anime.

Forse fu anche per questa misura economica più vantaggiosa che nella primavera del 598 molti giudei del territorio agrigentino, *divina gratia inspirante*, vollero convertirsi. La badessa Domina¹³ del monastero di Santo Stefano ne informò papa Gregorio, il quale ordinò al *defensor ecclesiae* Fantino, rettore del patrimonio ecclesiastico palermitano,¹⁴ di recarsi in quelle zone per confermare, con esortazioni caritatevoli, il desiderio di aderire alla fede cristiana manifestato dagli ebrei. Gli premeva comunque precisare che se gli interessati non volevano aspettare la Pasqua per il battesimo, reputando troppo lunga l'attesa, sarebbe stato opportuno prendere accordi col vescovo agrigentino per battezzarli dopo una penitenza e un digiuno di quaranta giorni in una domenica qualsiasi o in occasione di un'altra solennità religiosa, provvedendo anche a comprare la veste battesimale per gli indigenti. E giustificava que-

¹¹ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Cyprianus*, pp. 37-38.

¹² *Ep.* V 7. Cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, p. 296 nota 5; S. BOESCH GAIANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., pp. 38-39.

¹³ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Domina*, p. 40.

¹⁴ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Fantinus*, pp. 46-47.

sto suo suggerimento in considerazione non solo della possibilità che nelle more potessero retrocedere dalla loro decisione, ma anche della stessa difficoltà dei tempi, che suggeriva di accogliere con premura e sollecitudine la richiesta di quanti volessero farsi cristiani. Nell'eventualità invece che fossero intenzionati a farsi battezzare a Pasqua, voleva che in attesa di questa festività il vescovo li facesse catecumeni e li visitasse spesso per esortarli con la predicazione a perseverare nella loro santa decisione. Postillava la sua lettera chiedendo a Fantino di informarlo in maniera dettagliata su quanto avesse fatto in merito alla faccenda.¹⁵

Le lettere indirizzate agli amministratori ecclesiastici siciliani attestano chiaramente la cura sollecita con cui papa Gregorio si adoperava per la conversione degli ebrei che vivevano nei possedimenti della Chiesa, ma fanno luce anche sulle strategie da lui adottate a tale riguardo: alla promessa di alleviarne i canoni dovevano affiancarsi le paterne esortazioni e l'ammaestramento nelle verità di fede per indurli a una conversione che fosse dettata preferibilmente da una libera scelta e da una piena convinzione. Maggiori dettagli sui metodi seguiti dal pontefice allo scopo di convertire gli ebrei al cristianesimo offrono alcune lettere che egli fece pervenire in altre zone. Va precisato però che queste epistole riguardano per lo più contesti urbani, per cui necessariamente diverse risultano, almeno in parte, le sue indicazioni rispetto a quelle date agli amministratori ecclesiastici siciliani per la situazione delle campagne, ma lasciano comunque trasparire sempre la stessa ansia pastorale.

A suo avviso con gli ebrei l'arma più convincente doveva essere la benevolenza: questo era anche il consiglio che dava a taluni vescovi che per troppo zelo pastorale usavano con loro le maniere dure, puntualizzando che l'intransigenza non era per niente efficace, anzi sortiva l'effetto contrario. Ciò è quanto ricordò come monito nel giugno del 591 ai vescovi Virgilio di Arles e Teodoro di Marsiglia, ai quali riferiva le lamentele ricevute da parte di moltissimi commercianti ebrei che risiedevano nelle Gallie e che passavano spesso per Marsiglia a motivo di affari di varia natura: era per loro causa di vero disappunto che in quelle zone parecchi giudei venissero condotti al battesimo più con la forza che con la predicazione. Il papa lodava i vescovi per le loro buone intenzioni e l'operoso impegno con cui si prodigavano per l'evangelizzazione, ma sicuramente non per i mezzi da loro usati, che erano contrari alle Sacre Scritture e potevano pure essere dannosi per le anime: si correva il rischio infatti che quanti si convertivano con la forza ritornassero, ma in condizioni peggiori, «al vomito di prima» (*Prv* 26, 11).¹⁶ La predicazione, la persuasione amorevole e l'ammonizione fraterna dovevano fare nascere negli erranti il desiderio di cambiare vita: solo così – concludeva questa sua benevola ramanzina – la loro conversione sarebbe stata spontanea e durevole nel tempo.¹⁷

Nel novembre del 602 ebbe modo di ribadire la sua avversione per le conversioni forzate al vescovo Pascasio di Napoli, poiché gli erano giunte le lagnanze dei giudei circa il fatto che egli impedisse loro di celebrare i giorni festivi interrompendo

¹⁵ *Ep.* VIII 23.

¹⁶ *Cfr.* 2 *Pt* 2, 22.

¹⁷ *Ep.* I 45.

una vecchia consuetudine. Colse l'occasione per fornirgli le stesse indicazioni pastorali che aveva dato anni prima ai vescovi di Arles e di Marsiglia su come bisognava agire con gli ebrei: non doveva ostacolarli nel culto ma usare nei loro confronti grande indulgenza rifuggendo dalla durezza, che li avrebbe allontanati soltanto, mentre poteva di più l'affabile ragionevolezza; del resto – gli precisava – proibire usi antichi, peraltro leciti, non serviva a nulla, piuttosto sarebbe stato più opportuno e sicuramente più efficace mostrare loro che quanto diceva la Chiesa trovava fondamento proprio nella Bibbia, su cui si fondava anche il loro credo religioso; in ultimo, bisognava infiammarli alla conversione con esortazioni fraterne.¹⁸

La tolleranza verso gli ebrei auspicata da papa Gregorio si giustificava dunque nell'ottica di una pastorale ispirata alle comuni Sacre Scritture, ma aveva una sua ragione anche nelle leggi vigenti, che in qualche misura tutelavano il giudaismo in quanto *religio licita* antenata del cristianesimo. Coercitivi erano invece i metodi che indicava, sempre in conformità della normativa giuridica, per incalzare pagani, maghi e idolatri:¹⁹ se per i coloni ebrei delle tenute ecclesiastiche siciliane, come si è visto, proponeva la diminuzione dei canoni, ai contadini pagani che lavoravano nelle terre della Chiesa in Sardegna voleva che si imponessero tributi così gravosi da indurli alla conversione proprio per non sottostare a questa pesante misura punitiva,²⁰ mentre per maghi, idolatri, aruspici e indovini, che pullulavano nelle campagne di ogni regione, Sicilia compresa, pretendeva persecuzione incalzante e pene corporali se si fosse trattato di schiavi, penitenza in caso di uomini liberi.²¹

Nelle sue lettere papa Gregorio richiamava sempre ai suoi interlocutori la legislazione imperiale concernente i diritti degli ebrei,²² il primo di tutti la libera professione di fede all'interno delle sinagoghe, che non dovevano essere né occupate, né distrutte né consacrate al culto cristiano. Faceva riferimento specificamente a una legge promulgata da Teodosio II nel 439 e poi confermata da Giustiniano nel 545, che imponeva agli ebrei il divieto di erigere nuove sinagoghe, ma concedeva loro il permesso di mantenere quelle già esistenti.²³ Ne fece menzione esplicitamente nel

¹⁸ *Ep.* XIII 13.

¹⁹ *Cod. Iust.* I 11; IX 18.

²⁰ *Ep.* IV 26.

²¹ *Epp.* III 59; IV 23; VIII 1. 19; IX 103. 205; XI 33; XIV 1.

²² È bene precisare che papa Gregorio si rifaceva sempre alla tradizione giuridica romana per affrontare tutte le questioni che gli venivano sottoposte da più parti. Cfr. S. KATZ, *Pope Gregory...*, cit.; G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno ed il Corpus Juris Civilis*, in «Benedictina» 2 (1948), pp. 195-226; S. MAZZARINO, *L'«era costantiniana» e la «prospettiva storica» di Gregorio Magno*, in *Passaggio dal mondo antico al medio evo. Da Teodosio a San Gregorio Magno. Atti del Convegno internazionale, Roma 25-28 maggio 1972* (Convegni Lincei, 45), Roma 1980, pp. 9-28.

²³ *Cod. Iust.* I 9, 18 del 439; *Nov. Iust.* CXXXI 14, 2 del 545. Cfr. *Nov. Theod.* III 3 e 5 del 438. Si vedano inoltre *Cod. Theod.* XVI 8, 9 del 393; XVI 8, 20 del 412; XVI 8, 25. 26. 27 del 423. Cfr. *Cod. Iust.* I 9, 14 del 412. Per questa legislazione si rinvia a J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. I, pp. 460-472. Fra il 507 e il 511 anche il re Teodorico emanò una serie di disposizioni per tutelare la libertà di culto delle comunità ebraiche di Genova, Roma, Milano e Ravenna, garantendole dall'intransigenza dei cristiani: CASSIODORUS, *Variarum libri XII*, ed. A. J. Fridh, CCSL 96, Turnholti

luglio del 599 al vescovo Gennaro di Cagliari, metropolita della Sardegna, al quale scrisse appunto che *sicut legalis definitio Iudaeos novas non patitur erigere synagogas, ita quoque eos sine inquietudine veteres habere permittit*. Richiamava alla sua attenzione questa legge in quanto alcuni ebrei di Cagliari si erano recati da lui per denunciare l'operato dell'ex giudeo Pietro da poco convertitosi al cristianesimo, il quale insieme ad altri uomini aveva occupato e consacrato la sinagoga della città collocandovi una croce e le immagini della Madonna e di Cristo. Sapendo che ciò era stato compiuto senza il suo consenso, gli ordinò di intervenire immediatamente provvedendo a far togliere i simboli della fede cristiana e a restituire la sinagoga alla comunità ebraica nel rispetto della legge. Quanto poi a Pietro e ai suoi complici, apprezzabili sicuramente per il loro fervore religioso, dovevano comunque essere ripresi, perché con i giudei era meglio agire con prudenza e moderazione in modo tale da condurli alla fede di loro spontanea volontà e non contro voglia. Lo esortava inoltre a prodigarsi perché tornasse l'armonia all'interno della città spingendo tutti a valutare il difficile frangente in cui si trovavano dato che i Longobardi minacciavano di invadere la Sardegna.²⁴

Come dimostrano gli ultimi due casi di Napoli e di Cagliari che sono stati presi in esame, la tempestività con cui papa Gregorio interveniva quando venivano lesi i diritti degli ebrei era motivata, senza alcun dubbio, dalla necessità di rispettare la legge, ma pure dalla preoccupazione che per l'intransigenza dei vescovi e dei cristiani, in genere, si compromettessero i non facili rapporti fra la Chiesa e le comunità ebraiche. Molto eloquenti in tal senso risultano, per quanto concerne proprio la Sicilia, due lettere che inviò a Palermo fra l'estate e l'autunno del 598 su sollecitazione della comunità ebraica di Roma. Questa si era rivolta a lui con una petizione scritta per chiedere un suo intervento in favore degli ebrei palermitani, ai quali il vescovo Vittore,²⁵ stando al loro dire, aveva sottratto *sine ratione* le sinagoghe con gli orti annessi e gli ospizi adiacenti o da esse dipendenti. Allegò questo documento alla lettera che fece recapitare nel mese di giugno al vescovo Vittore per richiamarne l'attenzione sulle norme legislative che consentivano agli ebrei di compiere i loro riti nelle sinagoghe. *Sicut Iudaeis non debet esse licentia quicquam in synagogis suis ultra quam permissum est lege praesumere, ita in his quae eis concessa sunt nullum debent pra-iudicium sustinere*. Fatta questa premessa che condensava le sue direttive pastorali in materia di rapporti fra Chiesa ed ebrei date alla luce delle statuizioni legislative,²⁶

1973 [CASS., Var.], II 27; III 45; IV 33, 43; V 37. Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'«Italia Annonaria». Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano 1961 (rist. Bari 1995), pp. 353-354 nota 419; S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 31 nota 48.

²⁴ *Ep.* IX 196. Per questo intervento di papa Gregorio in Sardegna cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. I, p. 461 nota 1; S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 31; *Teoria e pratica pastorale...*, cit., p. 183. Per la presenza ebraica in Sardegna quale emerge dalle lettere gregoriane si rinvia a T. PINNA, *Gregorio Magno e la Sardegna*, Sassari-Cagliari 1989, pp. 63-65.

²⁵ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Victor*, pp. 115-116.

²⁶ La dichiarazione di papa Gregorio, come puntualizza S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi...*, cit., p. 62, «divenne la chiave di volta dei rapporti fra la Chiesa e gli ebrei».

lo metteva al corrente delle rimostranze della comunità ebraica di Roma in merito ai torti subiti dagli ebrei palermitani: se queste lagnanze avevano fondamento, lo invitava a leggere il testo della legge e ad agire in conformità per evitare di commettere altre ingiustizie e recare danno agli ebrei; se invece c'erano ragionevoli motivi che non permettevano di restituire gli edifici in questione, allora era opportuno ricorrere a un giudizio arbitrale. Nell'eventualità poi che non fosse possibile risolvere la controversia a Palermo, voleva che la causa venisse discussa a Roma perché senza acredine si prendessero decisioni secondo giustizia. Nelle more del giudizio, gli raccomandava caldamente di non consacrare le sinagoghe che aveva sottratto agli ebrei.²⁷

Sul caso venne aperta un'inchiesta ma, contrariamente alle disposizioni di papa Gregorio e in attesa di sapere se avesse agito secondo giustizia o meno, il vescovo Vittore consacrò le sinagoghe *inconsulte ac temere*. Il pontefice ne fu informato dal notaio Salerio, che si era recato appositamente a Palermo per condurre le indagini, dalle quali emerse che non sussistevano motivi validi perché il vescovo Vittore occupasse *rationabiliter* le sinagoghe e gli altri edifici di proprietà degli ebrei. Di queste risultanze papa Gregorio mise al corrente il già menzionato *defensor ecclesiae* Fantino con una lettera che gli fece pervenire a Palermo nel mese di ottobre e con la quale lo incaricava anche di intervenire nella faccenda con estrema prudenza tenendo conto della norma giuridica secondo la quale le sinagoghe, una volta consacrate, non potevano più essere restituite agli ebrei, che andavano comunque risarciti dell'espropriazione indebita. Sulla base di quanto stabilito da questa legge che era stata emanata da Teodosio II nel 423,²⁸ il papa voleva che Fantino sollecitasse il vescovo Vittore a pagare agli ebrei di Palermo l'equivalente in denaro del valore degli immobili sottratti – sinagoghe, ospizi e orti – stimato dal patrizio Venanzio²⁹ e dall'abate Urbico,³⁰ uomini di sua fiducia. In questo modo la Chiesa, pur rimanendo proprietaria dei beni occupati, non avrebbe commesso ulteriori ingiustizie nei confronti degli ebrei risarcendoli dei danni subiti. Per quanto riguardava invece gli ornamenti e i codici che erano stati portati via dalle sinagoghe, ne comandava l'immediata restituzione sempre nel rispetto delle disposizioni legislative.³¹ Terminava la sua lettera ribadendo quanto aveva già scritto a Vittore e cioè che «come non doveva essere concesso niente agli ebrei oltre a quanto prescritto dalla legge, allo stesso modo non era giusto arrecare loro danni *contra iustitiam et aequitatis ordinem*».³²

²⁷ *Ep.* VIII 25.

²⁸ *Cod. Theod.* XVI 8, 25. Al riguardo si veda J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. I, p. 465 nota 1.

²⁹ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Venantius*², pp. 114-115.

³⁰ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Urbicus*, pp. 111-112.

³¹ *Cod. Theod.* XVI 8, 9 e 25: si tratta di due leggi risalenti, rispettivamente, al 393 e al 423, con le quali non si proibivano le riunioni degli ebrei e, nel contempo, si vietava di spogliare le sinagoghe dei loro beni e, nel caso di sottrazioni indebite, se ne intimava la restituzione.

³² *Ep.* IX 38. Cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. I, p. 468 nota; S. KATZ, *Pope Gregory...*, cit., p. 123.

Papa Gregorio non chiariva a Fantino le ragioni che avevano spinto il vescovo Vittore a occupare e consacrare le sinagoghe della comunità ebraica di Palermo, ma è ragionevole credere che si fosse trattato di un atto dettato da eccesso di zelo pastorale seppure avventato dal momento che, come aveva riferito al papa il notaio Salerio, non c'era nessun motivo che lo autorizzasse ad adottare quella severa misura punitiva. È bene osservare comunque che il papa non escludeva *a priori* che egli avesse agito secondo legge tanto che aveva incaricato proprio Salerio di accertare se il suo operato fosse stato lecito o meno. È vero che la normativa vietava l'occupazione e la consacrazione delle sinagoghe ma una disposizione di Giustiniano del 553, pur concedendo agli ebrei, nel rispetto della tradizione, di leggere liberamente le Sacre Scritture in latino, in greco o in un'altra lingua, ne prevedeva l'espulsione dai luoghi di culto nel caso in cui, interpretando male i testi sacri, avessero predicato in modo blasfemo contro le verità del cristianesimo mettendo in dubbio la Risurrezione, il Giudizio finale e la natura degli angeli quali creature di Dio.³³ Risulta quindi plausibile l'ipotesi che il vescovo Vittore avesse cercato proprio in questa disposizione di legge un pretesto per occupare le sinagoghe palermitane. Nell'impossibilità di addurre argomenti documentabili a giustificazione del suo comportamento, resta comunque il fatto che in questa circostanza, forse anche per l'intervento della comunità ebraica di Roma, papa Gregorio si mosse con la massima prudenza e fu intransigente nel fare rispettare le leggi nella speranza che si appianassero i non facili rapporti fra la Chiesa e gli ebrei. L'assenza di notizie di loro ulteriori reclami dimostrerebbe che il suo intervento fosse stato risolutivo e avesse sortito il risultato da lui auspicato.

È interessante notare come all'epoca la sottrazione delle sinagoghe fosse un provvedimento abbastanza frequente e non limitato alla Sicilia. È stato già ricordato il caso di Cagliari, ma a ulteriore conferma, anche della cautela con cui agiva papa Gregorio in tali circostanze, è opportuno prendere in considerazione i fatti occorsi a Terracina, perché offrono altri importanti tasselli sulla difficile convivenza fra comunità cristiane e comunità ebraiche alla fine del VI secolo.

Nel 591 il vescovo Pietro cacciò via gli ebrei della città da un luogo che avevano adibito a sinagoga e concesse loro di frequentarne un altro, ma poi li espulse anche da lì. Nel marzo di quell'anno, tramite il giudeo Giuseppe che gli aveva riferito di presenza questi fatti, papa Gregorio fece avere una missiva al vescovo Pietro, nella quale gli esprimeva con molta franchezza le sue riserve sul metodo con cui aveva agito nella speranza di convertire gli ebrei, precisandogli che per accogliere nella fede cristiana quanti ne erano ancora lontani occorreva muoversi *mansuetudine, benignitate, admonendo, scadendo*, piuttosto che ricorrere alle minacce e al terrore. Lo invitava dunque a restituire alla comunità ebraica il luogo dove fino ad allora aveva esercitato liberamente il suo culto.³⁴

Il vescovo Pietro disattese queste disposizioni e mesi dopo gli ebrei di Terracina si rivolsero nuovamente a papa Gregorio perché con il suo consenso potessero oc-

³³ *Nov. Iust.* CXLVI. Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 223.

³⁴ *Ep.* I 34.

cupare il locale che avevano usato come sinagoga. Accogliendo la loro richiesta, il pontefice si rivolse per iscritto ai vescovi Bacauda di Formia e Agnello di Fondi, ai quali spiegò la situazione informandoli contestualmente di altre disposizioni che aveva dato al vescovo Pietro sulla base delle nuove notizie che gli erano giunte. A quanto si diceva, il luogo delle riunioni degli ebrei era talmente vicino alla chiesa che la voce dei salmodianti disturbava le celebrazioni cristiane; aveva quindi scritto al vescovo Pietro che solo in questa situazione avrebbe dovuto impedire agli ebrei di celebrare i loro riti,³⁵ provvedimento che evidentemente mise subito in atto. Stando così le cose, chiedeva ai vescovi Bacauda e Agnello di ispezionare con cura il luogo in questione insieme al loro confratello Pietro e, qualora avessero riscontrato che effettivamente le celebrazioni degli ebrei arrecavano disturbo a quelle cristiane, di trovare per loro un altro locale dove potessero praticare il loro culto come previsto dalle leggi romane. Concludeva la sua richiesta manifestando il desiderio che gli ebrei non venissero gravati e afflitti *contra rationis ordinem*: che potessero dunque compiere i loro riti *nullo impediante*, ma che nessuno di loro, però, tenesse schiavi cristiani al proprio servizio.³⁶

Quest'ultima disposizione riguardava un'altra spinosa questione che papa Gregorio si trovò ad affrontare più volte in Sicilia come altrove e cioè la continua infrazione del divieto imposto agli ebrei di possedere *mancipia christiana*,³⁷ un diritto riservato esclusivamente ai cristiani³⁸ e alla Chiesa, che all'epoca riteneva ancora lecita la schiavitù.³⁹ Risaliva al 335 la legge con cui l'imperatore Costantino aveva stabilito questa norma con la motivazione che «non era giusto che quanti erano stati salvati da Cristo fossero sotto il giogo della schiavitù di coloro che avevano ucciso i profeti e il Salvatore». Questa statuizione, fondata sul principio teologico dell'accusa di deicidio mossa dai cristiani alla 'perfidia' del popolo ebraico⁴⁰ e pienamente con-

³⁵ Questa epistola non figura nel *Registrum* delle lettere gregoriane.

³⁶ *Ep.* II 45.

³⁷ Cfr. J. DURLIAT, «Normaux» et deviance religieuse d'après la correspondance de Grégoire la Grand, in *Religiöse Devianz. Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mittelalter*, Frankfurt am Main 1990, pp. 61-77.

³⁸ Per la legislazione romano-cristiana concernente l'interdizione agli ebrei di possedere schiavi cristiani e per i riferimenti a questa normativa presenti nelle fonti letterarie, fra cui anche le lettere gregoriane, si rinvia a J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, pp. 71-77. Sul tema si vedano inoltre L. CRACCO RUGGINI, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*» 25 (1959), pp. 186-308, alla p. 223 e nota 88, alla p. 232 e nota 113-114; A. M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani...*, cit., vol. II, p. 676 e nota 29, p. 695 e nota 5, pp. 713-715, pp. 787-788; G. DE BONFILS, *Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari 1992; R. SORACI, *Ius, aequitas e trasparenza...*, cit., pp. 57-59; M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana*, Paris 2000, pp. 196-197.

³⁹ Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., pp. 209-214, R. SORACI, *Ius, aequitas e trasparenza...*, cit., pp. 57-62, e R. RIZZO, *Papa Gregorio Magno...*, cit., pp. 96-97, ai quali si rinvia anche per la posizione di papa Gregorio in merito alla schiavitù.

⁴⁰ Sulla *perfidia Iudaeorum* nelle fonti cristiane cfr. B. BLUMENKRANZ, *Perfidia*, in «*Archivum Latinitatis Medii Aevi*» 22 (1952), pp. 157-170; H. DE LUBAC, *Esegesi medievale. Scrittura ed Euca-*

divisa dalla riflessione patristica⁴¹ e dallo stesso papa Gregorio,⁴² imponeva che gli schiavi fossero rimessi in libertà e i padroni sanzionati con una multa pecuniaria.⁴³

Nel *Codex Iustinianus* sono conservate altre due costituzioni al riguardo.⁴⁴ La prima è una legge promulgata da Costanzo nel 339, che di fatto riassume tre provvedimenti tramandati nel *Codex Theodosianus*:⁴⁵ si vietava agli ebrei non solo di comprare schiavi cristiani, ma anche di acquisirli a qualsiasi titolo, come la donazione; inoltre, si stabiliva che se un giudeo osava circoncidere uno schiavo, fosse cristiano, pagano o di altra setta, perdeva ogni diritto su di lui ed era punito addirittura con la confisca dei beni e la pena capitale; quanto allo schiavo, gli veniva concessa la libertà senza indennizzo alcuno per il padrone.⁴⁶ La seconda costituzione, una breve legge in greco di cui però non si conosce la data, fu emanata invece dall'imperatore Giustiniano, il quale interdiceva il possesso di schiavi cristiani oltre che agli ebrei anche ai pagani e agli eretici e, confermando i precetti giuridicamente sanzionati in precedenza, decretava che chi contravvenisse a questa legge doveva essere punito con una multa di trenta libbre e perdeva ogni diritto di proprietà sugli schiavi, che andavano liberati non versando riscatto alcuno ai padroni.⁴⁷

Le disposizioni imperiali prevedevano inoltre che gli schiavi cristiani *fidei causa*, cioè quando temevano per la propria fede, potessero cercare rifugio nelle chiese senza incorrere nelle punizioni dei padroni ebrei, ai quali non era concessa la possibilità di rivenderli. Con il patrocinio della Chiesa venivano messi in libertà, beneficio

restia. I quattro sensi della scrittura, vol. III, Milano 1996, pp. 211-271. Per la polemica antiggiudaica della Chiesa si veda anche J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. I, pp. 43-76.

⁴¹ Cfr. M. SIMON, *Verus Israel. Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l'Empire Romain (135-425)*, Paris 1948; M. SIMON - A. BENOÎT, *Giudaismo e cristianesimo*, trad. di A. Giardini, Bari 1978 (titolo orig. *Le judaïsme et le christianisme antique: d'Antiochus Epiphane à Constantin*, Paris 1968).

⁴² Nelle sue opere esegetiche e pastorali papa Gregorio parlava delle colpe degli ebrei verso Gesù, gli apostoli e i profeti (*Hom. in evang.* I 16, 1; II 21, 7; II 39, 1-3; *Hom. in Ez.* I 2, 12-13; I 7, 10; II 9, 5, 7; *Mor.* VI 20, 2; IX 6, 2; XIV 39, 2; XVIII 32, 2; XXIX 25, 2; XXXI 22-23; *Reg. past.* III 34) insistendo sulla loro perfidia (*Hom. in evang.* I 20, 1, 3, 9; II 21, 7; *Hom. in Ez.* I 2, 9; I 7, 13; I 8, 31; II 1, 6, 10, 13, 15; II 6, 20; II 9, 7; *Mor.* IV, *praef.* 5; IV 11, 5; VI 2, 2; VI 35, 2; IX 6, 2; IX 8, 2; IX 29, 2; XII 5, 4; XIV 39, 2; XVIII 30, 2, 6; XX 22, 2; XXVII 34, 2; XXVII 43, 2). Cfr. V. TIOLLIER, *Saint Grégoire le Grand...*, cit., pp. 2-25; S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 42; *Teoria e pratica pastorale...*, cit., p. 184.

⁴³ EUSEBIUS, *Vita Constantini*, ed. F. Winkelmann, Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Berlin 1975, IV 27. Cfr. *Cod. Theod.* XVI 9, 5 del 423.

⁴⁴ *Cod. Iust.* I 10.

⁴⁵ *Cod. Theod.* XVI 9, 1 (Costantino), 2 (Costanzo) e 3 (Teodosio II).

⁴⁶ *Cod. Iust.* I 10, 1. Cfr. *Cod. Theod.* XVI 8, 22 del 415; XVI 8, 26 del 423; XVI 9, 4 del 417; XVI 9, 5 del 423; *Nov. Iust.* XXXVII 7 del 535. Si vedano anche *Constitutiones Sirmondianae*, in *Theodosiani libri XVI...*, cit., IV del 336; VI del 425.

⁴⁷ *Cod. Iust.* I 10, 2. Il testo di questa legge è ripetuto in *Cod. Iust.* I 3, 54, 8 del 534. Le leggi imperiali contro gli ebrei si erano inasprite nel corso del tempo. Si consideri che nel 384 Teodosio I aveva promulgato una legge con la quale riconfermava il divieto imposto da Costantino agli ebrei di possedere schiavi cristiani, ma non prevedeva per i padroni né un riscatto senza indennizzo degli schiavi messi in libertà né la pena capitale (*Cod. Theod.* III 1, 5), sanzioni che invece furono poi introdotte da Costanzo e Teodosio II.

di cui potevano godere anche gli schiavi ebrei e pagani che, dopo avere chiesto l'asilo ecclesiastico, si fossero convertiti: neanche in questo caso i padroni ebrei potevano avanzare diritti su di loro né richiederne la restituzione né venderli; il diritto di riaverli indietro era riservato solo a padroni cristiani. Anche i canoni conciliari disciplinarono l'asilo ecclesiastico per gli schiavi cristiani *in Iudaeorum servitio*: i vescovi avevano l'obbligo di tutelare quanti di loro lo domandassero ed erano autorizzati a emanciparli se ne facessero richiesta.⁴⁸

Richiamandosi alla normativa sia laica che ecclesiastica nel settembre del 593 papa Gregorio sollecitò il già menzionato vescovo Gennaro di Cagliari a dare protezione agli schiavi cristiani di proprietari ebrei che si rifugiavano nelle chiese a motivo della loro fede, biasimando il fatto che in Sardegna, a dispetto delle leggi, venissero restituiti ai loro padroni infedeli o liberati con un riscatto. Richiedeva interventi immediati per evitare che questa prava consuetudine si radicasse ancora di più e voleva che gli schiavi, oltre a essere protetti col patrocinio ecclesiastico, fossero anche liberati senza indennizzare i padroni.⁴⁹ Una deroga a questa norma si legge in una lettera risalente al maggio del 597, nella quale il papa, lamentando quanto fosse grave ed esecrabile che cristiani si trovassero al servizio di ebrei, chiedeva al presbitero Candido, rettore del patrimonio ecclesiastico della Gallia, di riscattare quattro schiavi cristiani in possesso di alcuni giudei di Narbonne, prelevando il denaro necessario dalle rendite della Chiesa.⁵⁰ Considerando che è l'unico caso di riscatto di schiavi cristiani attestato nell'epistolario, bisogna ritenere che si fosse trattato di un provvedimento adottato eccezionalmente in una situazione particolarmente difficile tale da giustificare appunto una decisione *contra legem*.

È del tutto evidente che lo spirito della legge fosse garantire agli schiavi cristiani il libero esercizio del culto e impedire che fossero costretti dai padroni ebrei a compiere azioni contrarie alla loro fede.⁵¹ Proprio questo era il timore che papa Gregorio manifestò in diverse circostanze alle autorità laiche ed ecclesiastiche auspicando che nell'esercizio delle loro funzioni facessero applicare in modo rigoroso le *piissimae* leggi romane,⁵² che vietavano agli ebrei pure di fare azione di proselitismo fra schiavi e uomini liberi, pena la morte con la confisca dei beni.⁵³ Dice molto al ri-

⁴⁸ A tale riguardo si pronunziarono, in modo specifico, il terzo concilio di Orléans del 538 (can. 14) e il quarto concilio di Orléans del 541 (can. 21 e can. 23). Cfr. S. KATZ, *The Jews in the Visigothic Kingdoms of Spain and Gaul*, Cambridge 1937, pp. 100-101; A. M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani...*, cit., vol. II, p. 578; G. BARONE ADESI, 'Servi fugitivi in ecclesia'. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. VIII, *I problemi della persona nella società e nel diritto del tardo impero*, Convegno internazionale, Spello-Perugia-Città di Castello, 29 settembre-2 ottobre, Napoli 1990, pp. 695-741; R. SORACI, *Ius, aequitas e trasparenza...*, cit., p. 58 e nota 26; M. MELLUSO, *In tema di servi fugitivi in ecclesia in epoca giustiniana. Le Bullae Sanctae Sophiae*, in «Dialogues d'histoire ancienne» 28 (2002), pp. 61-92.

⁴⁹ *Ep.* IV 9. Cfr. T. PINNA, *Gregorio Magno...*, cit., p. 63.

⁵⁰ *Ep.* VII 21.

⁵¹ Cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano...*, cit., vol. II, p. 435; G. BARONE ADESI, 'Servi fugitivi in ecclesia'..., cit., pp. 730-731.

⁵² Cfr. *Ep.* IV 21.

⁵³ *Nov. Theod.* III 4 del 438.

guardo la lettera con cui nel maggio del 593 sottoponeva al pretore di Sicilia Libertino⁵⁴ il caso dello scelleratissimo giudeo Nasa,⁵⁵ che con grande temerarietà, oltre ad avere innalzato un altare in onore del profeta Elia e spinto *sacrilega seductione* molti cristiani *ad adorandum*, aveva anche comprato *mancipia christiana* e li impiegava *suis obsequiis ac utilitatibus*. Per questi crimini gravissimi il giudeo avrebbe dovuto subire pene durissime, ma fino ad allora era rimasto impunito perché aveva corrotto con il denaro l'ex pretore Giustino,⁵⁶ *medicamento avaritiae delinitus*. Secondo le disposizioni del pontefice, Libertino doveva indagare con molta scrupolosità e, accertata la colpevolezza di Nasa, punirlo con la massima severità anche con pene corporali, evitandogli la pena di morte prevista dalla legge. Quanto agli schiavi cristiani, andavano liberati come prevedeva la legge, per evitare che «la religione cristiana, sottomessa ai giudei, venisse contaminata».⁵⁷

Le notizie fornite da questa lettera testimoniano il grande potere esercitato in Sicilia dal giudeo Nasa, che era riuscito persino a comprare il silenzio del pretore Giustino per gestire impunemente i suoi affari economici e andare contro la religione cristiana facendo molti proseliti.⁵⁸ Di certo doveva avere a disposizione una grande liquidità di denaro non solo per mantenere una collusione con la più alta carica politica della provincia, ma anche per comprare gli schiavi che teneva al suo servizio e sfruttava per i suoi interessi. In merito a questi il papa non dava informazioni più precise, ma si può supporre con ragionevole certezza che Nasa impiegasse la manodopera schiava sia per *negotia* di varia natura sia per la coltivazione delle sue terre, in una delle quali doveva avere costruito l'altare in onore di Elia. Il suo caso era davvero spinoso tanto che il pontefice richiese l'intervento del nuovo pretore Libertino per una punizione esemplare a fronte di delitti esecrabili, che minacciavano la fede degli schiavi e di quei cristiani indotti all'apostasia con il culto idolatrico del profeta Elia.

Grande preoccupazione per la religione cristiana papa Gregorio manifestò anche al vescovo Giovanni di Siracusa⁵⁹ nel maggio del 598 chiedendogli di soccorrere lo schiavo Felice,⁶⁰ che si era recato personalmente da lui a Roma per chiedere aiuto e protezione. Gli scrisse che quest'uomo era nato da genitori cristiani, ma – fatto degno di grande biasimo – era stato donato da un cristiano a un samaritano, al cui ser-

⁵⁴ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Libertinus*, pp. 73-75.

⁵⁵ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Nasa*, p. 83.

⁵⁶ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Iustinus*, p. 69.

⁵⁷ *Ep. III 37*. Cfr. S. KATZ, *Pope Gregory...*, cit., p. 127; L. CRACCO RUGGINI, *Ebrei e orientali...*, cit., p. 235; B. BLUMENKRANZ, *Juifs et Chrétiens dans le monde occidental, 430-1096*, Paris et La Haye 1960, p. 203; *Les auteurs chrétiens...*, cit., p. 77 nota 70; E. BÄMMEL, *Gregor der Grosse...*, cit., pp. 286-290.

⁵⁸ Per L. I. NEWMAN, *Jewish Influence on Christian Reform Movements*, New York 1925, pp. 410-411, l'episodio di Nasa era l'espressione della presenza in Sicilia di una popolazione ebraica aggregata e impegnata attivamente a fare proselitismo nella consapevolezza di una sua identità ben definita.

⁵⁹ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Iohannes*⁶, pp. 62-63.

⁶⁰ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Felix*⁵, p. 51.

vizio era rimasto per diciotto anni: in forza della legge che non consentiva di tenere schiavi cristiani a uomini di una «siffatta superstizione» – così bollava i samaritani –, il defunto vescovo Massimiano lo aveva liberato, ma ora – erano passati già cinque anni – il figlio del samaritano, convertitosi al cristianesimo, ne rivendicava la proprietà appellandosi alle disposizioni di legge che riconoscevano appunto solo a padroni cristiani il diritto di possedere *mancipia christiana*. Dopo averlo informato di questi fatti, il pontefice invitava il vescovo Giovanni a esaminare il caso con la massima diligenza e a proteggere Felice in quanto – gli specificava per maggiore chiarezza interpretativa della legge – «non era lecito che gli schiavi cristiani di una setta superstiziosa, che avessero preceduto i padroni nella conversione, rimanessero al loro servizio».⁶¹

Anche all'attenzione del re Reccaredo dei Visigoti di Spagna e della famiglia reale dei Franchi in Gallia papa Gregorio richiamò il principio giuridico secondo il quale il cristianesimo andava salvaguardato dalle insidie del giudaismo. Nell'agosto del 599 lodò il primo per avere emanato una legge *contra Iudaeorum perfidiam* rifiutando pure il denaro con cui i giudei speravano di fargliela abrogare⁶² in quanto, ribadendo le statuizioni imperiali romane, proibiva loro di acquistare e ricevere in donazione schiavi cristiani e di circoncederli, pena la perdita di tutti i beni e la liberazione degli schiavi.⁶³ Nel luglio del 599 sollecitò la regina dei Franchi Brunichilda e i suoi nipoti Teoderico e Teodeberto, figli del defunto re Childeberto II, a promulgare una legge che vietasse ai giudei di avere schiavi cristiani, come era consuetudine ben radicata nel loro regno. «I cristiani erano le membra di Cristo – scriveva loro con toni accorati – ed era contraddittorio onorare il capo e permettere che i nemici calpestassero le membra», per cui li responsabilizzava sulla collaborazione che avrebbero dovuto assicurare alla Chiesa nella difesa del cristianesimo.⁶⁴

Dai dati fin qui raccolti risulta chiaramente come papa Gregorio fosse molto attento a salvaguardare la religione cristiana professata dagli schiavi, che erano vittime delle prevaricazioni dei padroni ebrei e impossibilitati nei fatti a fare valere il loro di-

⁶¹ *Ep.* VIII 21. Per le disposizioni legislative concernenti i samaritani cfr. *Nov. Iust.* CXLIV del 572.

⁶² *Ep.* IX 229.

⁶³ *Leges Visigothorum*, ed. K. Zeumer, MGH, *Legum sectio*, vol. I, *Leges nationum Germanicarum*, Hannoverae-Lipsiae 1902, XII 2, 12. Cfr. S. KATZ, *The Jews in the Visigothic...*, cit., pp. 98-99; S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 27. La legge di Reccaredo ribadiva pure i principi sanciti nel terzo Concilio di Toledo del 589 (can. 14) e sanzionava con le stesse misure punitive anche i padroni ebrei che avessero sedotto gli schiavi nella fede. Sugli ebrei della Spagna visigotica ai tempi del re Reccaredo cfr. A. M. RABELLO, *Gli Ebrei nella Spagna romana e ariana-visigotica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. IV, *Teodosio il Grande e Teodosio II: gli aspetti giuridici, economico-sociali, religiosi, culturali, Convegno internazionale, Perugia-Spello-Bettona-Todi 1-4 ottobre 1979*, Perugia 1981, pp. 807-840; B. SAITTA, *L'antisemitismo nella Spagna visigotica*, Roma 1995, pp. 19-28, dove si fa riferimento anche alla lettera gregoriana presa in esame (*Ep.* IX 229).

⁶⁴ *Epp.* IX 214 e 216. Per gli interventi attuati da papa Gregorio in Gallia in relazione agli ebrei cfr. S. KATZ, *The Jews in the Visigothic...*, cit., pp. 100-101; S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., pp. 28-29.

ritto alla libera professione della fede. Con la stessa cura con cui sollecitava chi era al potere a promuovere leggi a difesa del cristianesimo o a fare applicare quelle già esistenti, richiamava quanti le disattendevano redarguendo soprattutto i vescovi, ai quali proprio la legge attribuiva il compito di tutelare gli schiavi cristiani sottraendoli al dominio degli ebrei. Di questi interventi presso le autorità ecclesiastiche le lettere non hanno lasciato traccia per quanto riguarda nel caso specifico la Sicilia, fatta eccezione per la questione dello schiavo siracusano Felice, mentre per altre zone offrono preziose informazioni che è opportuno valutare perché aprono squarci interessanti anche sulle attività economiche degli ebrei e chiariscono ancora meglio l'atteggiamento assunto da papa Gregorio nei loro confronti.

Nel maggio del 594 il pontefice rimproverò il vescovo Venanzio di Luni per la condiscendenza gravemente colpevole con cui lasciava che alcuni ebrei tenessero schiavi cristiani al loro servizio, mentre avrebbe dovuto impedire che «anime semplici stessero agli ordini della superstizione giudaica non per persuasione ma per diritto di dominio». Gli ordinò pertanto di liberare, *tuitionis auxilio ex legum sanctione*, quegli schiavi che risultassero essere di proprietà di ebrei assicurando loro anche la tutela della Chiesa. Riguardo invece agli schiavi che vivevano nelle terre dei giudei, sebbene fossero liberi *ex legum districtione*, tuttavia, poiché era ormai da molto tempo che vi lavoravano *condicionem loci serventes*, disponeva che continuassero a prestare la loro opera pagando le *pensiones* ai padroni e compiendo quanto prescritto dalla legge *de colonis vel originariis*, ma oltre a questo nessun onere in più.⁶⁵

Papa Gregorio voleva, dunque, che questi schiavi cristiani acquisissero lo stato giuridico di coloni originari e che come tali lavorassero nei possedimenti degli ebrei alle condizioni previste dalla legge ma, cosa più importante, non restando sottomessi al loro dominio: la *adfixio glebae*, ossia la servitù della gleba, era infatti per legge un legame alla terra (quindi *condicio loci*) e non al padrone.⁶⁶ È evidente che in questa circostanza il pontefice volle trovare una soluzione di compromesso per non ledere gli interessi economici degli ebrei, che come gli altri *possessores* del tempo utilizzavano la manodopera schiava per la coltivazione delle loro terre.⁶⁷ La sua decisione, che non voleva essere affatto una deroga alla norma, era forse motivata dallo stato diffuso di carestia e di grave abbandono che affliggeva le campagne della penisola italiana a causa delle incursioni dei Longobardi, che oltre a decimare la popolazione distruggevano i raccolti e rastrellavano gli schiavi dalle terre, provocando danni all'economia e mettendo a rischio la stessa sopravvivenza.⁶⁸

⁶⁵ *Ep.* IV 21. Per questa lettera cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, p. 78 nota 1, p. 296 nota 5.

⁶⁶ Così precisa V. RECCHIA, *Gregorio Magno...*, cit., p. 69, facendo riferimento a *Cod. Iust.* XI 48. Si veda anche G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 222.

⁶⁷ Cfr. S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 33; A. M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani...*, vol. I, p. 785. Sull'impiego della manodopera schiava nella coltivazione delle terre in età gregoriana si veda R. RIZZO, *Papa Gregorio Magno...*, cit., pp. 85-98.

⁶⁸ *Epp.* V 45; VI 32; X 5. Cfr. *Hom. in Ez.* II 6, 22.

Per queste ragioni la richiesta di manodopera per il lavoro dei campi era all'epoca molto alta e, come testimonia l'epistolario gregoriano, alimentava un fiorente commercio di schiavi che veniva esercitato proprio dagli ebrei, i quali come in un passato non molto lontano andavano a comprare gli uomini per lo più in terre straniere.⁶⁹ In più di una circostanza papa Gregorio, attenendosi alle disposizioni di legge, intervenne in questi traffici umani particolarmente utili in quei tempi così difficili, oltre che per i *possessores* e l'amministrazione bizantina, anche per la Chiesa, proprietaria di grandi patrimoni sparsi in diverse aree geografiche. Nel prosieguo dell'indagine emergerà che come di norma i mercanti ebrei, anche su committenza di funzionari bizantini, acquistavano schiavi in Gallia, come pure nella lontana Britannia,⁷⁰ per poi venderli nelle più importanti città portuali del Mediterraneo. Un nodo nevralgico dei flussi di questa compravendita era Marsiglia, dove transitavano moltissimi giudei *pro diversis negotiis*:⁷¹ da qui venivano imbarcati gli schiavi per essere venduti ad esempio a Napoli.⁷² Un altro centro importante era Catania, dove risiedevano alcuni samaritani che compravano schiavi pagani e, *ausu temerario*, li circoncidavano senza incorrere nelle pene previste dalla legge. Venuto a conoscenza di questo fatto grave, papa Gregorio decise di scrivere al vescovo Leone⁷³ per esprimergli con toni molto duri e recisi tutta la sua disapprovazione in merito alla scarsa sollecitudine nel sanzionare gli illeciti che si compivano impunemente nella sua città. Nella lettera che gli fece recapitare nell'aprile del 596 gli ordinava di fare accurate ricerche sulla faccenda con grande scrupolosità e cura pastorale, perché, se i fatti stavano realmente come gli erano stati riferiti, applicasse la legge mettendo in libertà gli schiavi e offrendo loro la protezione ecclesiastica, senza però pagare nulla ai padroni, che anzi andavano multati e sottoposti a pene di maggiore gravità.⁷⁴ La legge, infatti, prevedeva la confisca dei beni e persino la pena capitale (comunque mai presa in considerazione dal pontefice) per chi faceva circoncidere schiavi cristiani ma, come è stato già detto, tale pena veniva comminata anche se si trattava di manodopera pagana.⁷⁵

L'attenzione di papa Gregorio era rivolta dunque non solo verso gli schiavi cristiani a motivo della fede da loro professata ma anche verso quelli pagani che con

⁶⁹ Cfr. PROCOPIUS, *De bello Gothico*, edd. J. Haury - G. Wirth, Teubner, Leipzig 1962-1964², I 8. Il traffico di schiavi rientrava fra i *peregrina commercia* d'età gotica (CASS., *Var.* IV 5). Cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, p. 302.

⁷⁰ Nel settembre del 595 papa Gregorio chiese al presbitero Candido, rettore del patrimonio ecclesiastico in Gallia, di riscattare giovani angli pagani di diciassette e diciotto anni perché fossero educati alla religione cristiana all'interno dei monasteri (*Ep.* VI 10).

⁷¹ *Ep.* I 45.

⁷² *Epp.* VI 29; IX 105.

⁷³ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Leo*², pp. 70-71.

⁷⁴ *Ep.* VI 30. Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 201. Si veda anche B. SAITTA, *Catania nel «Registrum Epistolarum» di Gregorio Magno*, in L. GIORDANO (a cura di), *Gregorio Magno...*, cit., pp. 85-111, alla p. 99 e nota 43, il quale pensa che questi samaritani comprassero gli schiavi o nella zona etnea o in terre straniere.

⁷⁵ *Cod. Iust.* I 10, 1.

prepotenza e violenza venivano circoncesi dai padroni ebrei. Interesse aveva pure per quegli altri, di religione pagana o ebraica, che si convertivano al cristianesimo, come dimostra chiaramente la lettera che inviò nell'aprile del 596 al vescovo Fortunato di Napoli, al quale raccomandava appunto di emancipare gli schiavi pagani ed ebrei che avessero manifestato la volontà di farsi cristiani rifugiandosi anche nelle chiese e di patrocinarli in ogni cosa per evitare che subissero ritorsioni. Gli chiariva comunque che non era sua intenzione causare danni economici ai mercanti che li avevano comprati in terre straniere *mercimonii causa*, per cui concedeva loro il permesso di venderli entro l'arco di tre mesi ma solo a compratori cristiani; trascorso questo tempo, però, non potevano più essere comprati da nessuno né venduti, ma andavano messi in libertà.⁷⁶

Nel febbraio del 599 gli scrisse nuovamente per lodarlo dell'impegno con cui cercava di impedire il traffico di *mancipia christiana* e per informarlo nel contempo che l'ebreo Basilio e altri giudei di Napoli si erano recati a Roma per fargli sapere che la compera degli schiavi era commissionata loro da diversi funzionari dell'amministrazione bizantina e capitava che fra i pagani si acquistassero pure dei cristiani. Alla luce di questi fatti voleva che gestisse la faccenda con prudenza avendo cura che schiavi cristiani non stessero alle dipendenze di ebrei per non essere costretti a obbedire a ordini contrari alla loro coscienza e che si salvaguardassero i mercanti da perdite economiche eccessive. Stabiliva dunque questa linea di condotta: gli ebrei, al ritorno dalle Gallie, dovevano consegnare gli schiavi cristiani ai committenti oppure venderli entro quaranta giorni solo a compratori cristiani; passati questi giorni, nessuno schiavo cristiano doveva rimanere nelle mani di ebrei; se poi alcuni erano malati e non potevano essere venduti entro il tempo stabilito, una volta guariti bisognava trasferirne ad altri la proprietà secondo le medesime regole. Si preoccupava inoltre degli schiavi cristiani rimasti dalla compera dell'anno precedente, che ancora si trovavano in possesso di ebrei o che erano stati sequestrati dal vescovo giusta quanto stabilito dalla normativa: dato che le sue disposizioni non volevano né peraltro potevano avere valore retroattivo,⁷⁷ permetteva agli ebrei di venderli per non subire grandi perdite.⁷⁸

È abbastanza chiaro che papa Gregorio non intendesse danneggiare i mercanti ebrei trovando per le situazioni di fatto una forma di accordo con le loro opposte esigenze nella compravendita degli schiavi, ma è vero pure che per l'avvenire era intransigente volendo che si impedissero con grande determinazione traffici di tal genere. La sua dichiarata disponibilità a difendere il tornaconto degli ebrei potrebbe

⁷⁶ *Ep.* VI 29. Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 214.

⁷⁷ *Cod. Iust.* I 14, 7. Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 222.

⁷⁸ Come postilla alla sua lettera, chiedeva al vescovo di impedire al giudeo Basilio di donare alcuni schiavi ai suoi figli cristiani, in quanto ciò sembrava un pretesto per continuare a detenerne il possesso e per dare agli stessi figli la possibilità di rivenderli nel caso in cui, come prevedeva la legge, si fossero rifugiati in chiesa per farsi cristiani. Per togliere ogni dubbio, era bene che questi schiavi si convertissero al cristianesimo e non restassero in casa del giudeo o, comunque, se vi rimanevano, fossero tenuti a prestare solo opere compatibili con la loro fede (*Ep.* IX 105).

spiegarsi in ragione del ruolo importante che essi avevano nel commercio di manodopera schiava destinata ad essere impiegata principalmente nella coltivazione delle terre: si trattava infatti di un'attività economica che risultava indispensabile a quei tempi perché, come è stato rilevato, le campagne erano prive di forza lavoro, e proprio per questo motivo trovava l'avallo pure dell'amministrazione bizantina.⁷⁹

Oltre alla redditizia compravendita di schiavi recuperati in terre straniere su richiesta di una larga committenza, gli ebrei si dedicavano ad altre attività economiche altrettanto remunerative, come il trasporto marittimo di merci e di derrate agricole, occupazione questa che poteva essere connessa pure con il possesso fondiario.⁸⁰ A tale tipo di traffici era dedito il *navicularius* Nostamno,⁸¹ un giudeo che svolgeva le sue attività economiche a Palermo e che nel 598 presumibilmente navigava in cattive acque dal momento che chiese denaro in prestito ad alcuni creditori, i quali in seguito, data la sua insolvenza del debito, si videro costretti a vendere la sua nave e altri beni di sua proprietà *pro credita quam dederant pecunia*. Mentre gli altri creditori gli avevano restituito le ricevute del debito, solo il *defensor ecclesiae* Candido⁸² si tratteneva *obligationis chirographum*, ossia l'obbligazione manoscritta relativa alla somma che gli aveva prestato e, nonostante l'avesse pregato più volte, si rifiutava di riconsegnargliela. Per risolvere il contenzioso con questo funzionario ecclesiastico nell'ottobre di quell'anno si recò personalmente a Roma a implorare l'aiuto del papa, il quale, accogliendo la sua richiesta, si rivolse al già menzionato Fantino, rettore del *patrimonium sancti Petri* palermitano, perché intervenisse in suo favore presso il *defensor ecclesiae* Candido. Spiegandogli che per Nostamno il debito era stato estinto con la vendita della nave e delle altre proprietà, lo incaricava di indagare con cura sulla faccenda e, se le cose stavano come diceva l'ebreo, di costringere Candido a restituire la cauzione *omni mora postposita*.⁸³

Tenendo conto del coinvolgimento del *defensor ecclesiae* Candido e degli altri creditori chirografari di cui resta oscura l'identità, si può avanzare l'ipotesi che l'armatore Nostamno lavorasse per conto sia della Chiesa che di privati. Non si conoscono le ragioni per cui contrasse dei debiti, che dovevano essere sicuramente rilevanti in considerazione del fatto che i creditori vendettero la nave e altri beni per re-

⁷⁹ Cfr. S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 36; *Teoria e pratica pastorale...*, cit., p. 183; L. CRACCO RUGGINI, *Grégoire le Grand...*, cit., p. 93 nota 40; V. VON FALKENHAUSEN, *L'Ebraismo dell'Italia meridionale nell'età bizantina*, in C. D. FONSECA - G. TAMANI - C. COLAFEMMINA - M. LUZZATI (a cura di), *L'Ebraismo dell'Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541: società, economia, cultura. Atti del IX Congresso internazionale dell'Associazione italiana per lo studio del Giudaismo, Potenza-Venosa 20-24 settembre 1992*, Galatina 1996, pp. 25-46, alla p. 31.

⁸⁰ Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Ebrei e orientali...*, cit. Sulle attività economiche degli ebrei si veda anche J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, pp. 291-310.

⁸¹ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Nostannus*, p. 83.

⁸² Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Candidus*¹, p. 32.

⁸³ *Ep.* IX 40. In questa lettera si fa riferimento implicito alla norma giuridica che regolamentava i rapporti debitori: *Cod. Iust.* IV 30, 5 e 14. Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 223. Per quanto attiene alla normativa su debiti, cauzioni, obbligazioni, creditori chirografari, si veda inoltre *Cod. Iust.* IV 2, 17; IV 10; VIII 40. Sul caso di Nostamno cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, p. 264 nota 8.

cuperare il capitale che gli avevano prestato, come peraltro prevedeva la legge in caso di insolvenza di un debito.⁸⁴ Tuttavia, al di là di una presunta situazione economica difficile, gli elementi di cui si dispone (la proprietà della nave e l'entità stessa dei debiti) lasciano intendere che si trattasse di un armatore che gestiva traffici di una certa entità. È fondato supporre che le fonti della sua ricchezza provenissero soltanto dal commercio marittimo e non dalla proprietà terriera, che in qualche modo lo avrebbe tutelato in quella circostanza difficile.⁸⁵

Data comunque la genericità delle informazioni fornite dalla lettera gregoriana, non si può escludere che il *navicularius* Nostamno versasse invece in condizioni economiche non critiche e che avesse semplicemente chiesto ai creditori un prestito marittimo, come era consuetudine fra gli armatori che trafficavano nel Mediterraneo e che dovevano far fronte, oltre ai rischi della navigazione, anche alle ingenti spese dei viaggi per mare e al mantenimento della numerosa manodopera impiegata nelle loro navi da carico. Questo tipo di negozio giuridico, praticato dagli ebrei in Sicilia ancora in epoca normanna,⁸⁶ si basava sull'antico *foenus nauticum* romano e consentiva alle due parti contraenti di realizzare grandi guadagni con la vendita delle merci nei porti di destinazione anche attraverso speculazioni non sempre lecite. I creditori, per lo più banchieri disposti a intraprendere affari lucrosi, concedevano agli armatori finanziamenti ad elevati tassi di interesse (*pretium periculi*) – si arrivava addirittura al 30-35% quando il limite massimo stabilito dalla legge era il 12%⁸⁷ –, in ragione del fatto che erano loro ad assumersi il rischio della navigazione (*susceptio periculi*), perché in caso di naufragio della nave perdevano tutto: capitale e interessi. Solo a conclusione del viaggio potevano pretendere sia la restituzione del denaro dato in prestito (*pecunia traiecticia*) con gli interessi pattuiti sia la compartecipazione agli utili provenienti dalla vendita delle merci.⁸⁸ Ora, se si considera che i creditori potevano prendere possesso pure della nave come garanzia del capitale che prestavano agli armatori, è possibile, nel caso in questione, che il giudeo Nostamno, non avendo portato a buon fine il negozio marittimo, si fosse trovato nelle condizioni di non potere ottemperare agli accordi pattuiti e che, quindi, il *defensor ecclesiae* Candido e gli altri creditori fossero nel pieno diritto di vendere la sua nave, oltre agli altri beni, per recuperare il prestito che gli avevano fatto. Il dato interessante che emergerebbe da

⁸⁴ La confisca dei beni era in proporzione al credito. Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 220 e nota 97.

⁸⁵ Di questo parere è la L. CRACCO RUGGINI, *Ebrei e orientali...*, cit., pp. 236-237. Cfr. S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 37.

⁸⁶ Si ha notizia di un ser Mishael di Trapani, che nel 1194 circa concesse dieci oncie di ducati d'oro quale prestito marittimo a mastro Isaac per importare merci in Sicilia. Cfr. S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi...*, cit., p. 46, p. 59, p. 97 (p. 229, p. 410 e p. 417 per un altro prestito marittimo in periodo aragonese).

⁸⁷ *Cod. Iust.* IV 32, 26; *Nov. Iust.* 106, 110, 131 e 138. Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società...*, cit., p. 464 nota 642.

⁸⁸ *Cod. Iust.* IV 33. Si veda anche *Digesta*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. Th. Mommsen, vol. I, Berlin 1963², XXII 2. Sul prestito marittimo si rinvia a G. PURPURA, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Palermo 1976, pp. 224-228.

questa ricostruzione dei fatti, nel caso in cui fosse vera, è la partecipazione diretta della Chiesa o, più esattamente, dei funzionari dell'amministrazione ecclesiastica al prestito marittimo, un'operazione creditizia legale che nei fatti però si concretava in una forma più o meno larvata di usura nautica: il che giustificherebbe il sollecito intervento del papa a garanzia dell'armatore vessato dal *defensor ecclesiae* Candido.

Dall'epistolario gregoriano si ha notizia di un altro rapporto debitorio intercorso fra un giudeo e l'amministrazione ecclesiastica siciliana. Nel maggio del 591, scrivendo al già menzionato suddiacono Pietro, rettore del patrimonio della Chiesa, fra le altre cose papa Gregorio gli chiese pure di studiare con scrupolosità la causa del giudeo Salpingo⁸⁹ sorta in relazione a un *negotium*, non meglio definito, in cui era coinvolta pure una vedova. Lo informava che in merito a questa causa era stata trovata una lettera, che si era premurato di fargli avere in allegato perché la leggesse con attenzione e desse una risposta, come gli fosse sembrato giusto, circa un debito di cinquantuno solidi «in modo tale che i creditori non defraudassero in alcun modo ingiustamente i beni altrui».⁹⁰

Vista la brevità del riferimento alla questione, per la quale il papa rinviava al documento in allegato, il caso affrontato in questa lettera è sicuramente di difficile interpretazione, per cui è possibile, con la dovuta cautela, avanzare solo delle ipotesi. Dall'ultima dichiarazione del pontefice si può inferire che il giudeo Salpingo fosse debitore di cinquantuno solidi verso la Chiesa e che, a fronte di una sua presunta insolvenza di questo debito, l'amministrazione ecclesiastica lo minacciasse di rivalersi sulle sue proprietà, motivo per il quale dovette fare appello al papa. Non si può escludere, invero, che egli avesse già estinto il suo debito e che subisse gli abusi dei funzionari ecclesiastici, come anni dopo sarebbe capitato al giudeo Nostanno. Resta poco chiaro anche il coinvolgimento della vedova nella causa fra lui e la Chiesa. Le indicazioni date dal pontefice al suddiacono Pietro possono far pensare a un rapporto negoziale trilaterale, nel quale si era realizzata una cessione del credito vantato presumibilmente da Salpingo nei confronti della donna. Si giustificherebbe così il riferimento del papa al principio giuridico in base al quale non potevano essere sottratti ingiustamente i beni altrui da parte dei creditori. Ipotizzando infatti che Salpingo fosse creditore nei confronti della vedova di una determinata somma e, nel contempo, anche debitore verso la Chiesa, la raccomandazione rivolta dal pontefice al suddiacono Pietro sembrerebbe suggerire una soluzione della controversia che tenesse conto di questa duplice posizione. È possibile pure che il giudeo avesse prestato denaro alla donna imponendole interessi usurari e che, essendo questa protetta dalla Chiesa, egli reclamasse il suo credito presso l'amministrazione ecclesiastica.⁹¹ Quest'altra ipotesi, da un lato, giustificherebbe la presunta volontà del pontefice che il suddiacono Pietro estinguesse il debito della vedova, dall'altro, proverebbe che nel tardo VI

⁸⁹ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Salpingus*, p. 102.

⁹⁰ *Ep.* I 42.

⁹¹ Per questa ipotesi cfr. N. SCALISI, *Gregorio Magno...*, cit., p. 33; B. SAITTA, *Catania nel «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 100. Per S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 37, si sarebbe trattato di un semplice prestito fatto da Salpingo alla vedova.

secolo gli ebrei fossero ancora adusi a esercitare l'attività feneratizia da sempre condannata dalla Chiesa⁹² sebbene fosse lecita, limitandosi la legge solo a fissare i tassi massimi di interesse dei prestiti.⁹³ I pochi elementi di cui si dispone inducono a ipotizzare anche che fosse invece la Chiesa debitrice nei confronti di Salpingo e della vedova.⁹⁴ Non si può escludere infine un'ultima ipotesi e cioè che il debito di cinquanta solidi riguardasse il defunto marito della donna e che questa si trovasse nelle condizioni di doverlo estinguere pena la perdita di una parte dell'eredità su cui volevano rivalersi i creditori e alla quale erano forse direttamente interessati sia Salpingo, in quanto parente del defunto, sia la Chiesa, in quanto beneficiaria di un lascito testamentario.⁹⁵

Al di là delle possibili interpretazioni di quest'ultimo caso, dalle lettere prese in considerazione risulta con estrema evidenza che papa Gregorio era spinto da un alto senso della giustizia: se era determinato a fare applicare le leggi contro gli ebrei, era pure sollecito nei confronti di quanti fra loro ricorrevano al suo aiuto lamentando ingiustizie da parte dei vescovi e dell'amministrazione ecclesiastica, contro cui non esitava a intervenire con autorità e fermezza.⁹⁶ Ma aveva molta cura pure degli ebrei che si convertivano e in caso di necessità assicurava loro la protezione della Chiesa, come fece nell'agosto del 591 con due coniugi, tali Ciriaco⁹⁷ e Giovanna,⁹⁸ che dalla Sicilia si erano recati a Roma per implorare il suo aiuto giacché in seguito alla scelta della religione cristiana si trovavano coinvolti da tempo in una causa di carattere patrimoniale. La questione riguardava nello specifico la donna, la quale dopo avere ricevuto *sponsalities arras*, cioè i doni del fidanzamento, si era convertita dal giudaismo al cristianesimo e, sebbene a loro dire la causa che ne era insorta fosse stata già discussa e risolta, ella continuava a subire molestie. Il papa accolse la loro richiesta di aiuto e fornì loro una lettera di raccomandazione da consegnare al suddiacono Pietro, il rettore del patrimonio ecclesiastico più volte menzionato, il quale, secondo le sue disposizioni, avrebbe dovuto fare in modo che non continuassero ad essere op-

⁹² Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società...*, cit., pp. 190-202; B. NELSON, *Usura e cristianesimo*, Firenze 1967; M. GIACCHERO, *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. IV, *Teodosio il Grande e Teodosio II: gli aspetti giuridici, economico-sociali, religiosi, culturali, Convegno internazionale, Perugia-Spello-Bettona-Todi 1-4 ottobre 1979*, Perugia 1981, pp. 305-366. Per le attività feneratizie degli ebrei e la posizione della Chiesa in merito cfr. G. TODESCHINI, *Usura ebraica e identità economica cristiana: la discussione medievale*, in C. VIVANTI (a cura di), *Gli Ebrei in Italia*, vol. I, *Dall'Alto Medioevo all'età dei ghetti*, Torino 1996, pp. 289-318. Sull'usura praticata dagli ebrei in Sicilia nel Medioevo cfr. S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi...*, cit., pp. 47-48, p. 271, pp. 357-359, pp. 410-415.

⁹³ *Cod. Iust.* IV 32, 26. Cfr. G. CERVENCA, s.v. *Usura (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLV, Milano 1992, pp. 1125-1131.

⁹⁴ Di questa idea sono B. BLUMENKRANZ, *Les auteurs chrétiens...*, cit., p. 75, e L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società...*, cit., p. 230 nota 73.

⁹⁵ Su un caso simile si vedano *Epp.* IX 63. 131.

⁹⁶ Per la giustizia e la trasparenza amministrativa in papa Gregorio cfr. R. SORACI, *Ius, aequitas e trasparenza...*, cit.

⁹⁷ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Cyriacus*¹, p. 38.

⁹⁸ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Iohanna*, p. 60.

pressi e gravati *contra iustitiam*. Sarebbe stato suo dovere altresì indagare sulla faccenda, perché se la causa era passata in giudicato bisognava impedire che si aprisse una nuova querela giudiziaria contro Giovanna, la quale andava in ogni modo tutelata *malorum hominum controversiis*: era suo fermo desiderio, infatti, che «la scelta della parte migliore» – così definiva la decisione della donna di farsi cristiana – non fosse più per lei motivo di sofferenza.⁹⁹

Anche questo caso, come quello del giudeo Salpingo, presenta difficoltà di interpretazione date le poche e generiche informazioni fornite dal pontefice, dalle quali comunque è possibile ricavare almeno un dato certo e cioè che Giovanna poté sposarsi con Ciriaco solo dopo essersi convertita al cristianesimo, dal momento che all'epoca la legge vietava il matrimonio fra ebrei e cristiani.¹⁰⁰ Premesso questo, si può supporre che ella avesse rotto un precedente fidanzamento con un ebreo¹⁰¹ e che gli uomini malvagi, così genericamente menzionati nella lettera, fossero i parenti di quest'uomo, i quali rivendicavano i beni che le erano stati donati a garanzia della promessa di matrimonio come prescriveva la legge. La normativa che regolamentava il fidanzamento cosiddetto *arrale* prevedeva infatti che in caso di rottura, se era la donna a rifiutare le nozze, la stessa fosse tenuta a restituire il quadruplo delle *arrae sponsalitiaie*, di solito doni di un certo valore quali gioielli, oggetti preziosi, capi d'abbigliamento, suppellettili e arredi di casa; se invece era l'uomo a sciogliere la promessa di matrimonio, egli perdeva tutta la dote che rimaneva alla fidanzata.¹⁰² Tenendo in considerazione la richiesta del papa che entrambi i coniugi non venissero vessati ingiustamente, risulta un'ipotesi plausibile pure che Giovanna fosse fidanzata proprio con Ciriaco e che entrambi si fossero convertiti dopo il fidanzamento con la conseguenza che le rispettive famiglie volevano privarli dell'eredità come soleva accadere con frequenza a quei tempi. In tale evenienza il suddiacono Pietro avrebbe dovuto fare applicare la legge che vietava agli ebrei di diseredare o lasciare fuori del testamento figli, nipoti o parenti che si facessero cristiani.¹⁰³

Agli ebrei che si convertivano papa Gregorio era pronto a dare pure sostegno economico. Con la stessa premura con cui aiutò in Sicilia Ciriaco e Giovanna, nel luglio del 594 si prese cura in Campania dei tre figli di una certa Giusta – Giuliano,

⁹⁹ *Ep.* I 69.

¹⁰⁰ *Cod. Iust.* I 9, 6 del 388 (= *Cod. Theod.* III 7, 2). Cfr. G. DAMIZIA, *Il «Registrum Epistolaram»...*, cit., p. 223; A. M. RABELLO, *Il problema dei matrimoni fra ebrei e cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV -VI secolo)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. VII, *Matrimonio e filiazione nel diritto tardo-imperiale romano (da Costantino a Teodosio II). Influssi religiosi e fattori sociali*, *Convegno internazionale, Spello-Perugia-Norcia, 16-19 ottobre 1985*, Napoli 1988, pp. 213-224.

¹⁰¹ Questa è l'ipotesi di S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 38.

¹⁰² *Cod. Theod.* III 5, 11 del 380; *Cod. Iust.* V 1, 5 del 472; *Cod. Iust.* V 13, 1. 5 del 530. Si vedano inoltre *Cod. Theod.* III 10, 1 e III 6, 1 (= *Cod. Iust.* V 2, 1). Sulle *arrae sponsalitiaie* cfr. J. GAUDEMET, *L'originalité des fiançailles romaines*, in ID., *Sociétés et Mariage* (Recherches institutionnelles. Institutions et histoire, 4), Strasbourg 1980, pp. 15-45, alla p. 15. Sulle usanze ebraiche nella Sicilia medievale in merito alle doti e ai contratti matrimoniali si veda S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi...*, cit., pp. 426-429.

¹⁰³ *Cod. Theod.* XVI 8, 28 del 426.

Redento e Fortuna –, che si erano fatti cristiani e soffrivano la fame, stabilendo in loro favore un sussidio in denaro, che avrebbero ricevuto annualmente dal suddiacono Antemio, il rettore del patrimonio ecclesiastico.¹⁰⁴

Se manifestava grande compiacimento quando veniva a sapere di ebrei che si convertivano e con prontezza andava incontro alle loro esigenze, con altrettanta franchezza di sentimenti si curava di perseguire quanti di loro dimostravano un'adesione al cristianesimo del tutto formale e persistevano nelle loro vecchie abitudini. Nell'agosto del 597 si rivolse al diacono Cipriano, che, come è stato già ricordato, sostituì il suddiacono Pietro nella direzione del patrimonio ecclesiastico siciliano, perché difendesse una certa Paola,¹⁰⁵ la quale asseriva di essere danneggiata ingiustamente, anche con malefici, dall'ex giudeo Teodoro,¹⁰⁶ che per le sue malefatte contava sull'appoggio di alcuni uomini della Chiesa di Messina. Cipriano doveva impedire a questi di recare danni alla donna e informarsi su Teodoro, perché, se fosse stato realmente colpevole di sì gravi misfatti, venisse consegnato a chi di competenza per essere severamente punito come prevedeva la legge.¹⁰⁷

Il caso di Teodoro, un ebreo che si era convertito al cristianesimo ma che era ancora aduso a pratiche magiche, fa chiarezza sul legame che da sempre il mondo giudaico aveva con la magia¹⁰⁸ anche in Sicilia, come attesta chiaramente la preziosa documentazione materiale ed epigrafica di cui si dispone per la tarda antichità: filatteri rurali, formule magiche, preghiere e incantesimi, amuleti e altri oggetti apotropici, lucerne, laminette e quant'altro, tutti documenti che peraltro testimoniano inquietanti forme di sincretismo giudaico-cristiano.¹⁰⁹

Carattere magico aveva presumibilmente il culto di Elia promosso in Sicilia dal giudeo Nasa, il quale, come è stato già ricordato, aveva costruito un altare in onore

¹⁰⁴ Ep. IV 31.

¹⁰⁵ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Paula*, pp. 86-87.

¹⁰⁶ Cfr. *Pros. Sic.*, s.v. *Theodorus*², p. 109.

¹⁰⁷ Ep. VII 41.

¹⁰⁸ Cfr. L. BLAU, *Das altjüdische Zauberwesen*, Strassburg 1898. Da parte della Chiesa agli ebrei veniva mossa l'accusa di magia e superstizione. Cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire...*, cit., vol. II, pp. 209-210; M. SIMON, *Verus Israel...*, cit., pp. 394-431.

¹⁰⁹ Cfr. S. CALDERONE, *Per la storia dell'elemento giudaico nella Sicilia imperiale*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», serie VIII, 10 (1955), pp. 489-502; G. MANGANARO, *Nuovi documenti magici della Sicilia orientale*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», serie VIII, 18 (1963), pp. 57-74; *Nuovo manipolo di documenti magici della Sicilia tardo-antica*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», serie IX, 5 (1994), pp. 485-517; *Giudei grecanici nella Sicilia imperiale*, in N. BUCARIA - M. LUZZATI - A. TARANTINO (a cura di), *Ebrei e Sicilia*, Palermo 2002, pp. 31-41; G. LACERENZA, *Magia giudaica nella Sicilia tardoantica*, in N. BUCARIA (a cura di), *Gli Ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo. Studi in onore di Monsignor Benedetto Rocco*, Palermo 1998, pp. 293-310; *Gli amuleti giudaici e sincretistici nella Sicilia tardoantica e bizantina*, in N. BUCARIA - M. LUZZATI - A. TARANTINO (a cura di), *Ebrei e Sicilia*, cit., pp. 53-58; F. P. RIZZO, *I 'Formulari di Mosé' in un documento acrense: paure e speranze dell'uomo tardoantico*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Arti e Lettere di Palermo» 15 (1994-1995), pp. 1-63; G. BEVILACQUA - S. GIANNOBILE, *Magia rurale siciliana: iscrizioni di Noto e Modica*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 133 (2000), pp. 135-146.

del profeta e induceva molti cristiani a una devozione idolatrica.¹¹⁰ Probabilmente li spingeva a praticare riti propiziatori della pioggia interpretando in chiave magica il sacrificio fatto da Elia sul monte Carmelo per porre fine alla siccità mandata da Dio in Samaria per punire la perfidia del re Acab (874-853 a.C.) colpevole di avere introdotto il culto del dio pagano Baal.¹¹¹ Se questa ipotesi corrispondesse effettivamente alla realtà dei fatti, si avrebbe un ulteriore tassello sulla magia giudaica praticata nelle campagne siciliane nella tarda antichità. E così alle preghiere per la protezione dei raccolti e ai filatteri restituiti dal repertorio epigrafico si aggiungerebbero i riti propiziatori della pioggia, a riprova di una pratica religiosa che si confaceva al carattere prevalentemente rurale dell'economia siciliana. Ma non solo. Il coinvolgimento dei cristiani nel culto di Elia confermerebbe inoltre il carattere sincretistico giudaico-cristiano del credo religioso nella Sicilia tardoantica,¹¹² quale emerge dalla documentazione materiale di cui si è detto.¹¹³ Del resto un inquinamento del cristianesimo con pratiche del giudaismo era il pericolo che paventava lo stesso papa Gregorio quando, come si è visto, chiedeva l'applicazione rigorosa delle leggi in materia di possesso di schiavi cristiani da parte di ebrei e interventi tempestivi contro quanti di loro tentavano di minare la stabilità dell'ortodossia cattolica. A ulteriore conferma di tale preoccupazione va ricordato che nel settembre del 602 scrisse una lettera a tutti gli abitanti di Roma per metterli in guardia da coloro che cercavano di introdurre nella pratica cristiana l'osservanza della legge del sabato in aggiunta a quella della domenica: nel condannare la formalità farisaica di questa legge, sollecitava i cittadini romani a rispettare le indicazioni della Chiesa.¹¹⁴

In papa Gregorio c'era dunque grande tolleranza verso gli ebrei ma anche molta determinazione nel difendere la religione cristiana dalle loro insidie, un obiettivo

¹¹⁰ EP. III 37.

¹¹¹ Per dimostrare la superiorità del Dio di Israele rispetto ai profeti di Baal, che non erano riusciti ad allontanare quel flagello con le loro danze propiziatriche, Elia fece costruire un altare, dove sacrificò un giovenco, sopra cui volle che si versasse acqua per tre volte: alle sue invocazioni il fuoco del Signore consumò la vittima e prosciugò l'acqua che cadeva dall'altare; all'improvviso il cielo divenne buio e la pioggia cadde in abbondanza (1 Re, 18, 1-46). Cfr. R. RIZZO, *Persistenze pagane...*, cit., pp. 40-41.

¹¹² Per B. SAITTA, *Catania nel «Registrum Epistolarum»...*, cit., p. 98, Nasa, introducendo il culto del profeta Elia, intendeva diffondere una pratica religiosa di tipo sincretistico comune a cristiani e giudei. Sul caso si veda anche S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi...*, cit., p. 26 e nota 7, il quale sottolinea il fatto significativo che l'altare del profeta Elia «fu considerato irregolare dalla successiva generazione (*Talmud Bab.*, *Jevamoth 90b*)». Secondo E. BÄMMEL, *Gregor der Grosse...*, pp. 286-290, il culto di Elia diffuso da Nasa si basava sulla tradizione giudaica in base alla quale si attendeva la venuta del profeta quale inizio della fine del mondo (MI 3, 23-24).

¹¹³ Per una disamina della religiosità nella Sicilia di fine VI secolo cfr. R. RIZZO, *La cristianizzazione della Sicilia attraverso il «Registrum epistularum» di Gregorio Magno*, in *Byzantino-Sicula IV. Atti del I Congresso internazionale di Archeologia della Sicilia Bizantina, Corleone 28 luglio-2 agosto 1998* (Quaderni dell'Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici, 15), Palermo 2002, pp. 119-146; *Il vissuto religioso della Sicilia in età gregoriana*, in P. ANELLO - G. MARTORANA - R. SAMMARTANO (a cura di), *Ethne e religioni nella Sicilia antica. Atti del Convegno, Palermo 6-7 dicembre 2000* (Supplementi a «Kokalos», 18), Roma 2006, pp. 411-435.

¹¹⁴ Ep. XIII 1. Cfr. S. BOESCH GAJANO, *Teoria e pratica pastorale...*, cit., p. 184.

comune con la legislazione imperiale che vietava loro finanche di acquistare oggetti sacri – non si potevano vendere *excepta causa redemptionis captivorum*¹¹⁵ – per impedire che facessero guadagni con un turpe mercimonio. Anche a tale riguardo il pontefice non transigeva, come chiarisce una lettera dell'agosto 591 in cui chiedeva al già menzionato suddiacono Antemio di punire un diacono e due chierici della chiesa di Venafro perché, contrariamente alle leggi, avevano venduto a un ebreo i vasi sacri e le suppellettili della loro chiesa. Voleva anche che l'ebreo fosse citato in giudizio davanti al governatore della provincia perché restituisse gli oggetti sacri che aveva comprato *oblitus vigorem legum*.¹¹⁶

Dovendo trarre delle conclusioni dopo questa disamina delle lettere gregoriane, il dato interessante che risalta all'attenzione è l'evidente omogeneità della situazione degli ebrei di Sicilia con altre aree geografiche: condizioni di vita, pratica religiosa, attività economiche e rapporti con la Chiesa. Certo, come si rilevava all'inizio, più elevato risulta il numero degli interventi che papa Gregorio fece nell'Isola riguardo agli ebrei, ma che comunque trovano puntuali riscontri con quelli attuati altrove. Ci si chiedeva se questo dato numerico fosse del tutto casuale o rispondesse invece a ragioni ben precise, quali ad esempio una presenza più massiccia di ebrei in Sicilia rispetto ad altri luoghi e di conseguenza maggiori questioni da affrontare per la Chiesa.

Escludendo la casualità che non giustificerebbe la complessità e l'entità dei problemi con cui dovette confrontarsi papa Gregorio, i dati che si ricavano dalle sue lettere, sebbene non consentano di fare calcoli demografici precisi, tuttavia sembrano indicare che in Sicilia vi fosse un numero elevato di ebrei. Come suggerisce il caso di Palermo su cui si possiedono maggiori informazioni, nelle principali città siciliane dovevano esserci grandi comunità ebraiche in stretto rapporto con quella di Roma e organizzate attorno a sinagoghe dotate di tesori e codici sacri, come pure di orti e ospizi per dare accoglienza a pellegrini e forestieri, evidentemente ebrei, che approdavano nell'Isola per le ragioni più svariate.¹¹⁷ Anche nelle campagne si registrava una presenza numerosa di ebrei, che prestavano la loro opera come coloni nei possedimenti della Chiesa.

Gli elementi raccolti dall'epistolario gregoriano, puntualmente confrontati con quelli concernenti altri territori, inducono a ritenere altresì che gli ebrei avessero un ruolo importante nell'economia della Sicilia in quanto *possessores, coloni, navicularii* e *negotiatores* operanti nelle città portuali più importanti dell'Isola, come Palermo

¹¹⁵ *Cod. Iust.* I 2, 21; *Nov. Iust.* CXX 9 e 10. Si vedano anche *Institutiones Iustiniani*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Krueger, vol. II, Berlin 1963², II 1, 8. Va precisato che in questi testi legislativi il divieto di vendita degli oggetti sacri era esteso a tutti e non in maniera specifica agli ebrei.

¹¹⁶ *Ep.* I 66.

¹¹⁷ Cfr. R. RIZZO, *Palermo tardoantica: vita urbana e tipologie edilizie attraverso le lettere di papa Gregorio Magno*, in «Kokalos» 46/1 (2004), pp. 193-248, alle pp. 216-218. In età tardo-imperiale nelle città siciliane erano state costruite ricche sinagoghe: cfr. B. PACE, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, vol. IV, Roma-Napoli 1949, p. 318. Sulla sinagoga di Siracusa cfr. O. MORABITO, *Orientali in Sicilia: i Samaritani e la Sinagoga di Siracusa*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» 86 (1990), pp. 61-88; A. SCANDALIATO - N. MULÈ, *La sinagoga e il bagno rituale degli ebrei di Siracusa*, Firenze 2002.

e Catania. Le fonti della loro ricchezza dovevano essere il possesso fondiario e le attività di commercio, quali il lucroso traffico di schiavi e il trasporto marittimo dei prodotti della terra e di merci di altro genere. Le lettere fanno conoscere, in particolare, i nomi di due personaggi di grande potere economico: il proprietario terriero Nassa, che era in rapporti di collusione con il pretore dell'Isola e che a disprezzo delle leggi comprava schiavi cristiani per i suoi affari e faceva proselitismo fra gli stessi cristiani, e l'armatore Nostanno, che lavorava nel settore del trasporto via mare gestendo *negotia* così grandi da chiedere prestiti a più creditori.

Il quadro che si ricava con i tasselli forniti dalle lettere gregoriane è di una popolazione ebraica profondamente radicata in Sicilia e integrata nel tessuto sociale ed economico dell'Isola,¹¹⁸ una situazione peraltro che si mantenne tale nei secoli a venire fino alla loro espulsione nel 1492 decretata dal re Ferdinando il Cattolico.¹¹⁹ Nonostante la legislazione non garantisse loro tutte le libertà e pesanti fossero le misure vessatorie anti giudaiche, ai tempi di papa Gregorio gli ebrei avevano, e continuarono ad avere fino alla fine del Medioevo, una loro ben precisa identità culturale

¹¹⁸ L'evidenza archeologica e la documentazione epigrafica testimoniano presenze di ebrei in Sicilia a partire dal III sec. d.C. e soprattutto nella parte sud orientale dell'Isola. Sulla presenza giudaica nella Sicilia tardoantica cfr. S. CALDERONE, *Per la storia dell'elemento...*, cit.; *Comunità ebraiche e cristianesimo in Sicilia nei primi secoli dell'era volgare*, in V. MESSANA - S. PRICOCO (a cura di), *Il Cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno. Atti del Convegno di studi organizzato dall'Istituto teologico-pastorale «Mons. G. Guttadauro», Caltanissetta 28-29 ottobre 1985*, Caltanissetta 1987, pp. 41-60; C. COLAFEMMINA, *Insediamenti e condizione degli Ebrei nell'Italia meridionale e insulare*, in *Gli Ebrei nell'Alto Medioevo*, cit., vol. I, pp. 197-227; *Ipogei ebraici in Sicilia*, in *Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492. Atti del V Convegno internazionale, Palermo 15-19 giugno 1992*, Roma 1995, pp. 304-329; A. MESSINA, *Le comunità ebraiche della Sicilia nella documentazione archeologica*, in «Henoch» 3 (1981), pp. 200-219; L. CRACCO RUGGINI, *Il primo cristianesimo in Sicilia (III-VII secolo)*, in V. MESSANA - S. PRICOCO (a cura di), *Il Cristianesimo in Sicilia...*, cit., pp. 85-125, alle pp. 103-104; C. GEBBIA, *Comunità ebraiche nella Sicilia imperiale e tardo antica*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale» 75 (1979), pp. 241-275; *Presenze giudaiche nella Sicilia antica e tardoantica* (Supplementi a «Kokalos», 11), Roma 1996; N. BUCARIA, *Sicilia Judaica. Guida alle antichità giudaiche della Sicilia*, Palermo 1996; N. BUCARIA (a cura di), *Gli Ebrei in Sicilia...*, cit.; S. SIMONSOHN, *The Jews in Sicily, I (383-1300)*, Leiden 1997; *Epigrafia ebraica in Sicilia*, in M. I. GULLETTA (a cura di), *Sicilia Epigrafica. Atti del Convegno internazionale, Erice 15-18 ottobre 1998*, Pisa 1999, pp. 509-529; *Tra Scilla e Cariddi...*, cit., pp. 21-25; F. P. RIZZO, *Sicilia cristiana. Dal I al V secolo* (Supplementi a «Kokalos», 17), 2 voll., Roma 2005-2006, vol. II, p. 73 ss., p. 184 ss.; V. G. RIZZONE - A. M. SAMMITO, *Ebrei e non Ebrei in Sicilia e a Malta nella tarda antichità: il punto di vista delle necropoli*, in *Coesistenza e Cooperazione nel Medioevo. Atti del IV Congresso Europeo di Studi Medievali, Palermo 23-27 giugno 2009* (in corso di stampa).

¹¹⁹ Cfr. G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto*, Panormi 1784; C. COLAFEMMINA, *Insediamenti e condizione...*, cit.; S. SIMONSOHN, *Prolegomena ad una storia degli ebrei in Sicilia*, in *Italia Judaica...*, cit., pp. 15-30; *The Jews in Sicily...*, cit.; *Tra Scilla e Cariddi...*, cit.; N. BUCARIA, *Sicilia Judaica...*, cit.; N. BUCARIA (a cura di), *Gli Ebrei in Sicilia...*, cit.; N. BUCARIA - M. LUZZATI - A. TARANTINO (a cura di), *Ebrei e Sicilia*, cit.; L. PEPI, *Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo*, in M. GIRGENTI - G. MUSOTTO (a cura di), *Medioevo e dintorni* (Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali, 15), Palermo 2011, pp. 91-104.

e religiosa,¹²⁰ che cercavano di mantenere a tutti i costi facendo leva sul diritto alla libertà di culto riconosciuto loro dalla normativa. La loro resistenza al cristianesimo era così forte da giustificare gli interventi non solo del pontefice, che proponeva loro finanche incentivi di tipo economico perché si convertissero, ma anche dei vescovi che a volte si vedevano costretti ad agire *contra legem* occupando le sinagoghe o, nel caso in cui non ne avessero, impedendo loro di frequentare i luoghi dove erano soliti riunirsi per celebrare le loro festività e i loro riti quotidiani.

Di fronte all'intransigenza delle alte gerarchie ecclesiastiche e ai loro metodi coercitivi gli ebrei facevano le loro rimostranze a Roma o di persona o tramite la grande comunità ebraica di questa città. Mostrandosi disponibile alle loro richieste e rispettando la loro libertà di culto, papa Gregorio interveniva con tempestività rampognando duramente i vescovi e invitandoli a dirimere immediatamente le controversie nella speranza che si smorzassero le forti tensioni che insorgevano con la Chiesa e si ristabilissero le condizioni per una tranquilla convivenza fra ebrei e cristiani nell'osservanza delle disposizioni legislative. A Palermo, ad esempio, volle che il vescovo Vittore risarcisse la comunità ebraica della perdita delle sinagoghe da lui occupate e consacrate. Ma con altrettanta determinazione, giungendogli notizie di illeciti commessi dagli ebrei, invocava i provvedimenti dei vescovi e del pretore, ai quali chiedeva di applicare rigorosamente le leggi e di comminare senza indulgenza a quanti le infrangevano le severe sanzioni previste per i crimini contro la religione cristiana: pretendeva finanche pene corporali per il giudeo Nasa, che aveva comprato cristiani e induceva molti all'apostasia, e punizioni altrettanto pesanti per i samaritani di Catania che circoncidevano gli schiavi pagani.

Nell'ambito dei provvedimenti richiesti, anche in altre aree geografiche, di particolare rilievo rivestono gli interventi *iuxta legem* per impedire agli ebrei il possesso e il commercio di *mancipia christiana*, un genere d'impresa ampiamente tollerato per i suoi risvolti economici e dalle autorità laiche e, fatto ancora più grave, da quelle ecclesiastiche, ma che aveva importanti implicazioni di carattere religioso. Proprio su queste papa Gregorio si soffermava negli appelli che faceva ai suoi interlocutori paventando loro il pericolo che gli schiavi cristiani, sotto il dominio di padroni ebrei, si trovassero nelle condizioni di dovere prestare servizi contrari alla loro coscienza. Toni perentori usava soprattutto con i vescovi che si mostravano condiscendenti con gli ebrei permettendo loro, in offesa alla legge, di avere schiavi cristiani. E, condividendo con la normativa giuridica, ma soprattutto con la riflessione patristica, l'accusa di deicidio rivolta al popolo ebraico, sottolineava sempre quanto fosse scandaloso che la religione cristiana fosse sottomessa alla perfidia degli ebrei.

¹²⁰ Cfr. A. MUSCO, *Cultura e filosofia degli Ebrei di Sicilia nel medioevo mediterraneo. Appunti e considerazioni bibliografiche*, in «Schede Medievali» 47 (2009), pp. IX-XXXVI, al quale si rimanda per un'ampia rassegna bibliografica sugli ebrei in Sicilia e per l'impegno dell'Officina di Studi Medievali di Palermo nello studio della presenza ebraica nell'Isola. Per la bibliografia si veda anche V. MULÈ, *Bibliografia sugli Ebrei in Sicilia e a Malta*, in *Il Pungolo dei Discepoli (Mamad hatmidim). Il sapere di un Ebreo e Federico II* (Machina Philosophorum, 7), 2 voll., Palermo 2004, vol. I, pp. 301-343.

Gli accenti anti giudaici delle sue dichiarazioni parrebbero essere in contrasto con la tolleranza dimostrata in alcune circostanze nei confronti degli ebrei e con talune soluzioni di compromesso proposte per non ledere i loro interessi: si pensi alla trasformazione degli schiavi cristiani in coloni perché continuassero a lavorare le loro terre nella zona di Luni e alla non retroattività, peraltro prevista dalla legge, delle disposizioni date al vescovo Fortunato di Napoli per regolamentare i loro traffici di *mancipia christiana*.¹²¹ Il suo comportamento sembrava rispecchiare comunque una situazione già di per sé ambigua per gli ebrei: da un lato, forte discriminazione legislativa e pesanti misure restrittive a causa del loro credo religioso, dall'altro, acquiescenza per i loro illeciti da parte dello stesso potere politico in ragione del loro importante, se non addirittura insostituibile, ruolo economico soprattutto nella compravendita di manodopera schiava, acquistata in terre straniere e destinata alla coltivazione delle terre in quel periodo di grave carestia. L'ambiguità di tale condizione era e sarebbe rimasta per l'avvenire «una costante della loro storia nei paesi della diaspora»¹²² e fra questi figurava proprio la Sicilia, terra di crocevia di culture e approdo privilegiato al centro del Mediterraneo in virtù della sua posizione strategica nelle rotte di navigazione e del commercio marittimo.¹²³

Ma è bene osservare anche che preoccupazione costante di papa Gregorio – e ne fa fede proprio la testimonianza del suo epistolario – era muoversi sempre nel rispetto delle norme giuridiche e ciò comportava interventi sia a favore degli ebrei, volti a tutelarne la libertà di culto e la difesa nei rapporti debitori con la Chiesa, sia contro di loro attraverso punizioni severe in caso di atteggiamenti palesemente ostili verso la religione cristiana e di trasgressione delle leggi con l'avallo colpevole delle autorità laiche ed ecclesiastiche. I suoi interventi erano indirizzati, in definitiva, a mettere ordine in una situazione molto delicata e peraltro inveterata, che vedeva rapporti conflittuali con la Chiesa, consuetudini illecite radicate e tollerate sia nei contesti urbani che in quelli rurali, per non parlare poi – fatto ancor più grave – di inquietanti collusioni col potere bizantino.

La sua azione nei confronti degli ebrei era caratterizzata, dunque, da grande equilibrio e accorta tolleranza, virtù che gli suggerivano di volta in volta «soluzioni differenziate a problemi concreti».¹²⁴ Ma il suo zelo pastorale lo spingeva oltre. Se è vero, infatti, che era conciliante e indulgente con loro purché non remassero contro la Chiesa e non infrangessero le disposizioni di legge, è altrettanto indiscutibile che si prodigasse con ogni mezzo per la loro conversione al cristianesimo in considerazione della tristezza dei tempi e dell'imminente fine del mondo. Offrendo preziose lezioni

¹²¹ La differenza fra riflessione e azione in papa Gregorio era sottolineata da V. TIOLLIER, *Saint Grégoire le Grand...*, cit. Sull'argomento si veda anche S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., pp. 41-42, *Teoria e pratica pastorale...*, cit., p. 184, la quale parla piuttosto di completezza da giustificare con ragioni di ordine politico, sociale, economico e religioso.

¹²² A. SCANDALIATO - N. MULÈ, *La sinagoga e il bagno...*, cit., p. 17.

¹²³ Proprio per questi fattori C. GEBBIA, *Comunità ebraiche...*, cit., p. 244, *Presenze giudaiche...*, cit., p. 13, ritiene che la Sicilia, a partire dal 70 d.C., sia stata una delle prime terre dove gli ebrei trovarono rifugio e accoglienza.

¹²⁴ S. BOESCH GAJANO, *Per una storia degli ebrei...*, cit., p. 43.

pastorali, richiamava i vescovi per la durezza dei modi con cui cercavano di evangelizzarli e suggeriva loro comportamenti improntati a moderazione e interventi solo nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti: li invitava a bandire dalla loro azione minacce e terrore, a usare piuttosto le armi della benevolenza e della persuasione attraverso la predicazione sollecita e le amorevoli ammonizioni alla luce delle comuni Sacre Scritture; e se non bastava, anche la decurtazione di un terzo dei canoni da versare alla Chiesa pure a costo di gravi perdite. E a quanti si convertivano al cristianesimo, scelta che a volte comportava pure problemi anche sul piano personale e patrimoniale, era pronto a dare sussidi economici e il patrocinio ecclesiastico e, nel caso di schiavi, la libertà. E tutto ciò a conferma di un febbrile impegno pastorale ispirato alla Bibbia e costantemente indirizzato alla salvaguardia del bene sociale nel tentativo di fondare una *Respublica christiana* in una prospettiva ancora romanocentrica.¹²⁵

¹²⁵ Per la politica religiosa di papa Gregorio si rimanda a R. RIZZO, *Persistenze pagane...*, cit., pp. 123-168; *Papa Gregorio Magno...*, cit., pp. 255-256.